XLIII.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1893

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANARDELLI.

INDICE.

Disegno di legge:
Probi-viri *(Seguito della discussione)*.
Oratori:
Bonacci (*ministro guardasigilli*) . *Pag.* 1466-1474
Colajanni Napoleone . . . . . » 1475
Conti . . . . . » 1462
Chimirri . . . . . » 1465-1468
Daneo *(relatore)* . . . . . » 1462-1468
Gianturco . . . . . » 1467
Lacava (*ministro di agricoltura e commercio*) » 1464
Lucchini . . . . . » 1472-1474
Mecacci . . . . . » 1471-1473
Interrogazioni:
Costantini (Collocamento a riposo di ufficiali):
Pelloux, *ministro della guerra*, (Risposta) » 1451
Ridolfi (Comizi agrari):
Lacava, *ministro di agricoltura e commercio*, (Risposta) . . . . . » 1454
Proposte di legge *(Svolgimento)*:
Fani (Aggregazione del comune di Cannara al mandamento di Assisi). . . . . » 1455
Bianchi Emilio (Codificazione civile) » 1456-1461
Oratori:
Bonacci *(ministro guardasigilli)* . . . . . » 1460
Gianturco . . . . . » 1459

La seduta comincia alle 2.5 pomeridiane.

Suardo, *segretario*, legge i processi verbali delle due tornate del 13 e del 14 febbraio, che sono approvati.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli: Merzario, di giorni 6; Vischi e Luciani, di 10. Per motivi di salute, l'onorevole Gianolio, di giorni 10. Per ufficio pubblico, gli onorevoli: Marinelli, di giorni 3; Franchetti, di 30.

(*Sono conceduti*).

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima sarebbe quella dell'onorevole Costantini al ministro dell'istruzione pubblica, ma essendo questi indisposto (e neanche ieri potè venire a votare), la manterremo inscritta nell'ordine del giorno.

Un'altra interrogazione è rivolta pure dall'onorevole Costantini al ministro della guerra « sulla ragione del facile e frequente collocamento a riposo di ufficiali superiori ancora validi al servizio attivo. »

L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

Pelloux, *ministro della guerra*. A dir vero, la questione avrebbe più che della interrogazione, il carattere della interpellanza; sia per l'importanza sua, sia per la forma un po' generica in cui vien presentata. Ad ogni modo preferisco che l'onorevole Costantini abbia scelta la forma della interrogazione, perchè così mi dà modo di rispondergli subito; per quanto io tema di non poter sodisfarlo colla mia risposta. Ed è bene che, per quanto si tratti di un argomento difficile ed anche, direi, un po' doloroso, il pubblico conosca come precisamente stanno certe cose.

Nell'ultimo periodo elettorale in un di-

scorso che pronunciai a Livorno, trattando della carriera degli ufficiali, ebbi a dire: « Il limite di età renderà meno odiosa l'azione del ministro, cui non può riuscire piacevole di dover dire ad ufficiali anziani, benemeriti per lunga carriera ed ottimi servizi resi al Re ed alla Patria in pace ed in guerra: lasciatemi disponibili i vostri posti, perchè ne ho bisogno nell'interesse generale. »

E purtroppo oggi succede così, e così succederà, fintantochè non sia legge il limite di età. Posso dire all'onorevole Costantini che tutti gli ufficiali cui credo che egli possa alludere, si troverebbero da parecchi anni in riposo o in servizio ausiliario, se il limite di età fosse già nelle nostre leggi.

Che il Ministero abbia spesso bisogno di posti disponibili per regolare l'andamento dei quadri è cosa nota a tutti coloro che conoscono la formazione dei quadri stessi, le norme di avanzamento, il loro reclutamento e la maniera con cui questo deve essere regolato.

Per dirne solo qualche cosa, accennerò brevemente alcuni fatti. Avviene ogni anno, per esempio, che le Commissioni di avanzamento, tanto la Commissione suprema come le altre, che devono decidere della carriera degli ufficiali anche di grado non superiore, dicono al ministro: badate che i tali e tali ufficiali non sono più idonei al servizio attivo nei reggimenti per queste e queste ragioni; e bisogna che siano passati nei distretti od in altri servizi sedentari. Ora siccome i posti nei distretti o negli altri servizi sedentari sono limitati, che cosa avviene? Avviene di necessità che il ministro deve mettere a riposo od in servizio ausiliario alcuni ufficiali che si trovano nei distretti; perchè altrimenti la conseguenza diretta sarebbe di collocare a riposo od in servizio ausiliario gli ufficiali più giovani che si trovano nei reggimenti e che non sono più riconosciuti idonei al servizio attivo delle truppe, ma che possono essere utili nei distretti od in altri servizi sedentari; mentre d'altra parte si conserverebbero in servizio quelli più vecchi.

Ma questo non è il caso più grave che si presenta; ce n'è un altro, molto più grave, che ho già avuto occasione di accennare alla Camera, e che si connette col reclutamento dei quadri e con l'andamento regolare della carriera degli uffiziali.

L'anno scorso, in occasione di un' interrogazione o di un' interpellanza che mi fu rivolta circa alla restrizione che avevo fatta al numero degli ammittendi negli istituti militari, collegi, scuole od accademie, ebbi a dire alla Camera come mi trovassi in una posizione molto difficile. Soggiungo che oggi questa posizione difficile continua, e per qualche anno ancora continuerà.

Oggi infatti, ci troviamo ad avere in aspettazione di nomina quasi un centinaio di giovani, usciti dalle scuole di Modena e di Caserta, i quali avrebbero dovuto avere la promozione ad ufficiali fin dall'agosto 1892; e non posso ancora presentare al Re i decreti, perchè non ci sono posti.

Nè questo è ancora il guaio maggiore.

Noi abbiamo ora alle scuole di Modena e di Caserta più di 400 giovani che dovrebbero esser promossi ufficiali nel prossimo mese di agosto. Ed io devo dichiarare, fin d'ora, che, per costoro, non abbiamo posti e bisognerà pur trovarne, se non per tutti, almeno pel maggior numero che sarà possibile.

Abbiamo ammesso nei nostri Istituti una quantità di giovani (non voglio vedere se in proporzione, forse talvolta troppo elevata) ai quali abbiamo detto: voi, ultimato il vostro corso regolare, sarete nominati ufficiali. E noi dobbiamo provvedere perchè questo sia; se no, sarebbe un colpo fatale al morale degli allievi degl'Istituti; ne verrebbe una sfiducia generale e la rovina del reclutamento dei nostri quadri.

D'altra parte, come possiamo trovare questi posti? Non in altro modo che collocando a riposo, od in servizio ausiliario, un certo numero di quelli fra gli ufficiali che già si trovano nelle condizioni volute dalla legge; in numero tale da poter un po' riparare al gravissimo inconveniente, pur tenendo in servizio gli altri, per quanto si potrà.

C'è di più. Si dice: voi collocate a riposo degli ufficiali che sono ancora validi al servizio attivo.

Ma appunto il primo concetto della legge sulla posizione ausiliaria era quello di mettere in posizione ausiliaria un certo numero di ufficiali che avessero ancora una certa idoneità al servizio.

Oggi, noi ci occupiamo, e giustamente, moltissimo dell'esercito permanente, ma non dobbiamo perdere di vista che, in caso di mobilitazione, avremo da provvedere per la seconda linea, per la quale in fatto di quadri,

non esiste altro che quelli di servizio ausiliario, e quelli di riserva e di complemento.

Dunque, per tutte queste ragioni, io credo che il Ministero, fino a tanto che non abbia a sua disposizione il modo di regolare lo svolgimento normale della carriera, e di assicurare il reclutamento ed il funzionamento dei quadri d'uffiziali dell'esercito mediante il limite d'età, dovrà prendersi esso, quella che è una vera odiosità, la responsabilità, cioè, di mettere in riposo, od in posizione ausiliaria, non pochi ufficiali che potrebbero ancora prestare qualche servizio.

Ma c'è poi un'altra questione.

Avviene talvolta che gli ufficiali che sono avvisati dal Ministero che dovranno essere collocati in servizio ausiliario, od in riposo, domandano d'essere ancora conservati in servizio per qualche tempo, ed il Ministero deve qualche volta usare la durezza, taluni dicono la crudeltà di respingere queste domande.

Anche questo purtroppo ha un po' di vero.

Non parlo delle domande di poche settimane, di un mese di ritardo, perchè all'accoglimento di questo non ho mai posto alcuna difficoltà. Ma se dovessi ammettere delle proroghe maggiori, non si potrebbe più provvedere a qualsiasi movimento di personale, che fosse necessario nell'interesse generale, od almeno in ciò che tutti i ministri della guerra hanno sempre considerato, e dovuto considerare come interesse generale dell'esercito.

L'argomento di questa interrogazione è molto grave, e forse l'onorevole Costantini non si terrà interamente pago dalla mia risposta, come desidererei; ma io spero che egli vorrà riconoscere le difficoltà in cui si trova il ministro; perchè, ancora una volta lo ripeto, fintantochè questi movimenti non saranno regolati in modo tassativo, avverrà sempre che ciò che non è che una necessità assoluta di servizio generale, sia considerato talvolta dagli interessati che ne sono oggetto come un vero arbitrio.

Spero che l'onorevole Costantini vorrà tener conto delle mie parole, e comprendere la posizione difficile nella quale il Ministero si trova.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante.

Costantini. Ringrazio anzitutto l'onorevole ministro per l'ampiezza della risposta data alla mia interrogazione.

Comprendo perfettamente la difficoltà della situazione, ma non posso dichiararmi sodisfatto.

In sostanza la risposta dell'onorevole ministro si riduce a questo: io ho bisogno di posti per i giovani ufficiali: quindi ho bisogno di sbarazzarmi degli anziani, quantunque ancora abili al servizio.

Ora l'onorevole ministro comprenderà che questa risposta non può contentarmi.

Io non mi occupo di casi singoli. Considero la questione nei suoi termini generali, e specialmente sotto il duplice aspetto morale e finanziario. È chiaro infatti che sotto il primo aspetto questa spada di Damocle perpetuamente sospesa sul capo di ufficiali benemeriti, che hanno il petto coperto di onorate medaglie, scuote il morale dell'esercito e ne turba la disciplina.

Nè meno grave è la considerazione della finanza. Noi siamo costretti ad arrovellarci il cervello ogni giorno con la questione delle pensioni; ed abbiamo più volte tentato di frenare il Ministero sulla via dell'aumento del fondo relativo.

Ora questa facilità di collocare a riposo l'accresce sempre più, e accresce con esso gli imbarazzi della finanza.

Io capisco la necessità di far posto ai giovani; ma essa non è una buona ragione per licenziare dal servizio uomini, che sono ancora nel pieno vigore degli anni, e possono ancora rendere utili servizi al paese.

Bisogna dunque avvisare al modo di provvedere; ed io credo che il modo migliore sia appunto quello al quale accennava l'onorevole ministro; vale a dire diminuire la massa degli ufficiali giovani, restringere il numero delle ammissioni nei collegi, rendere insomma la carriera un po' più difficile per non prolungare la dolorosa situazione in cui siamo.

L'onorevole ministro deve riconoscere che se tutti s'inchinano alle grandi necessità dello Stato, non tutti si rassegnano di buon grado a rinunciare al posto onoratamente occupato, solo perchè altri vogliono occuparlo.

Del resto riconosco anch'io, che la questione è troppo ampia per essere trattata nei brevi limiti di una interrogazione.

Io quindi finisco sperando che il ministro avvisi a provvedere, o con la legge (perchè dopo tutto riconosco che la legge, che fissi il limite di età, sarebbe sempre preferibile al modo arbitrario che si tiene ora) o altrimenti;

perchè così come vanno ora le cose, non si può durare a lungo.

Presidente. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

Pelloux, *ministro della guerra.* Io ringrazio l'onorevole Costantini delle ultime sue parole, perchè esse costituiscono un argomento favorevole al limite di età. Debbo però osservargli che non è esatto il dire che si accresce l'onere del fondo delle pensioni; perchè il fondo delle pensioni assegnato al Ministero della guerra, contempla e provvede anche a questa necessità. E se la Camera vuol saperlo, io le dirò quali sono gli ufficiali superiori di fanteria collocati in riposo o in posizione ausiliaria nel 1892; essi furono 16 colonnelli su 185, 20 tenenti colonnelli su 194, e 37 maggiori su 481. Vede dunque che questi sono stati fatti in proporzioni molto limitate.

Anzi, poichè l'occasione mi si è presentata, debbo dire, che l'anno scorso se ne sono collocati a riposo troppo pochi, in proporzione del bisogno.

Concordo coll'onorevole Costantini che convenga ridurre le ammissioni nei collegi militari; l'ho già detto l'anno scorso; e non solo l'ho detto, ma l'ho anche fatto, e continuerò a farlo se resterò a questo posto; concordo pure con lui nel riconoscere che l'argomento è tale da meritare uno sviluppo certamente maggiore, di quello che possa avere mediante una semplice interrogazione.

Costantini. Chiedo di parlare.

Presidente. Veramente non ne avrebbe diritto... ma siamo in giorni di poco lavoro; per la qual cosa può parlare.

Costantini. L'onorevole ministro ha citato delle cifre, ed io non le contesto; ma la questione non è qui. La questione sta nel considerare, se questi ufficiali superiori collocati a riposo, unicamente o precipuamente per far posto ad altri, meritavano questo trattamento o no.

Io potrei citare il caso di molti ufficiali superiori validissimi al servizio attivo...

Pelloux, *ministro della guerra.* Sì, sì; lo ammetto.

Costantini. Ma non è il caso di far nomi. Bisogna quindi avvisare a qualche rimedio che tolga il male dalla radice. E qualunque esso sia (poichè io non ho una speciale competenza in questa materia) l'accoglierò volentieri; perchè è certo che il sistema attuale non può durare senza rovinare l'esercito e accrescere smisuratamente il carico delle pensioni.

Pelloux, *ministro della guerra.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pelloux, *ministro della guerra.* Debbo aggiungere ancora una parola. Parliamoci chiaro: se fosse stata già in vigore la legge sugli avanzamenti, codesti ufficiali sarebbero in riposo o in servizio ausiliario da parecchi anni.

Costantini. Non tutti!

Pelloux, *ministro della guerra.* Glielo garantisco.

Presidente. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dell'onorevole Ridolfi il quale chiede al ministro di agricoltura, industria e commercio: « se sia vero che intende proporre l'abolizione dei Comizi agrari e di affidarne le funzioni alle Camere di commercio. »

L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Lacava, *ministro di agricoltura e commercio.* Quello che dissi nell'altro ramo del Parlamento dico ora all'onorevole Ridolfi. È allo studio un disegno di legge per modificare l'ordinamento delle Camere di commercio ed è mio intendimento d'attribuire alle Camere stesse la rappresentanza dell'agricoltura a fine di dare a questa maggiore sviluppo.

Infatti come sa l'onorevole Ridolfi, le Camere di commercio hanno la facoltà di imporre delle tasse camerali; facoltà che non hanno i Comizii agrarii.

Per effetto della riforma alla quale ho accennato, le Camere di commercio s'intitolerebbero « Camere di agricoltura, industria e commercio. »

Ma da ciò non consegue che debbano essere aboliti i Comizii agrarii; posso anzi assicurare l'onorevole Ridolfi ch'essi verranno conservati come enti autonomi.

L'onorevole Ridolfi sa poi che di questi Comizii alcuni sono benemeriti dell'agricoltura, ma molti altri vivono di vita rachitica e non si interessano dell'agricoltura, ed è molto se a quando a quando si degnano mandare al Ministero qualche rapporto statistico. Ora egli che è così benemerito dell'agricoltura, son sicuro che non desidererà che questi Comizii siano conservati; e desidererà invece che restino solamente i buoni, i quali potranno vivere coi mezzi pecuniari, che essi hanno, o che ricevono da enti locali.

Prego quindi l'onorevole Ridolfi di riser-

bare le sue osservazioni a quando il disegno di legge al quale ho accennato verrà innanzi alla Camera.

Presidente. L'onorevole Ridolfi ha facoltà di parlare.

Ridolfi. Le disposizioni del regolamento non mi consentono di svolgere, con quell'ampiezza, che meriterebbe, l'importante argomento che forma oggetto della mia interrogazione, e mi impongono di limitarmi a brevissime considerazioni.

Ringrazio innanzi tutto l'onorevole ministro della cortesia con la quale ha voluto rispondermi, e delle spiegazioni che si è compiaciuto di favorirmi.

Io consento in molte delle idee che egli ha manifestato, e mi rallegro nell'apprendere che è suo intendimento di presentare quanto prima alla Camera un disegno di legge per riformare le Camere di commercio, le quali, a dir vero, è desiderabile diano per l'avvenire risultati migliori di quelli che hanno dato fin qui.

Io credo quindi che sarà cosa utilissima il dare alle Camere di commercio un maggiore sviluppo per la parte che concerne l'agricoltura, poichè questa, senza dubbio, è l'industria nostra più importante e la vera sorgente di commercio e di ricchezza.

Ogni progresso dunque che si potrà raggiungere in questo senso, si assicuri l'onorevole ministro, sarà accolto da tutto il paese con viva compiacenza.

Prendo poi atto molto volentieri della sua assicurazione, che i Comizi agrari non saranno punto aboliti; io anzi ne raccomando vivamente il mantenimento, perchè, in molte parti d'Italia almeno, hanno fatto ottima prova e non potranno mai essere sostituiti completamente ed efficacemente dalle Camere di commercio, avendo indole, scopo e mezzi del tutto differenti.

Alle Camere di commercio infatti potrà essere riservato lo studio delle grandi questioni e la tutela dei grandi interessi che hanno tratto all'agricoltura; ma la parte modesta e pur tanto utile che oggi è affidata ai Comizi agrari non potrà mai essere disimpegnata efficacemente dalle Camere di commercio. Anzi io credo che convenga pensare sul serio a questi Comizi agrari, e dare ad essi uno sviluppo ed un'importanza molto maggiore di quella che hanno presentemente.

Si è lamentato spesso in quest'Aula che l'istruzione agraria non sia abbastanza diffusa in Italia, e che non abbia un indirizzo abbastanza pratico; si è deplorato che l'ignoranza e il pregiudizio dominino troppo anche oggi fra i nostri agricoltori.

L'onorevole ministro ha promesso di provvedere e certamente provvederà; ma si assicuri che uno dei modi più facili, meno costosi e più efficaci per rimediare a questi mali è quello di dare un maggiore sviluppo ai Comizi agrari, i quali sono vere associazioni di agricoltori, e riescono a diffondere nozioni utilissime ed a promuovere il progresso dell'agricoltura come arte e come scienza.

Confido quindi che l'onorevole ministro, cui sta tanto a cuore il benessere della patria agricoltura, vorrà tener conto di queste mie osservazioni; ed io mi dichiaro sodisfatto, in attesa del disegno di legge che egli ci ha promesso, e pago di avere oggi richiamata l'attenzione della Camera intorno a questo importante argomento.

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Fani.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Fani ed altri deputati per aggregazione del comune di Cannara al mandamento di Assisi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fani per isvolgere la sua proposta di legge.

Fani. Insieme ai colleghi Pompili e Franchetti, valendomi della iniziativa parlamentare, ho presentato il disegno di legge del quale il signor presidente ha fatto cenno. Gli Uffici ne hanno deliberato la lettura. Si tratta di una semplice modificazione alla circoscrizione che venne disposta, allorchè fu eseguita la legge sulla soppressione delle preture.

Nella Provincia nostra, fra le preture soppresse, vi furono quelle di Trevi e di Spello.

Il comune di Trevi fu dato a Foligno; il comune di Cannara, che faceva parte della pretura di Spello, fu dato a Bevagna. Ora questo portò un mutamento nella circoscrizione dei circondari dei due Comuni; perchè mentre il ricco comune di Trevi prima della soppressione della Pretura faceva parte del circondario di Spoleto, passato il comune di Trevi sotto la giurisdizione del mandamento

di Foligno, entrò a far parte del circondario di Perugia; e Cannara, che faceva parte, per la superiore competenza giudiziaria, del circondario di Perugia, passata sotto la giurisdizione della pretura di Bevagna, entrò a far parte del circondario di Spoleto.

Di qui un turbamento degli interessi e dei rapporti che si erano in passato costituiti tra Trevi e Spoleto, tra Cannara e Perugia. Ora io ricordo che quando discutemmo la legge per la modificazione della circoscrizione giudiziaria, agli effetti della soppressione delle preture, si fecero voti vivissimi, perchè le antiche circoscrizioni giudiziarie e amministrative venissero, per quanto era possibile, rispettate.

Il comune di Cannara ha con una deliberazione chiesto che sia reintegrata l'antica giurisdizione, in ordine al Circondario di Perugia, e a questo effetto ha domandato di entrare a far parte del mandamento di Assisi.

E noi con questo disegno di legge molto semplice, come la Camera sente, domandiamo che i voti legittimi del comune di Cannara vengano sodisfatti.

Seconderemo poi del nostro appoggio e del nostro voto la proposta di legge che, sappiamo, sarà in breve presentata dai nostri colleghi dell'Umbria per il ritorno del comune di Trevi alla competenza giurisdizionale di Spoleto, mentre anche questo è un vero atto di giustizia.

Ma intanto, premendo al comune di Cannara, che attende da un pezzo, vedere quanto a sè la questione risoluta, abbiamo presentato questo disegno di legge ed invochiamo che il ministro ne consenta la presa in considerazione e che la Camera la conceda.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Bonacci, *ministro di grazia e giustizia.* Ho riconosciuto molte volte che nelle circoscrizioni mandamentali, modificate in esecuzione della legge del 30 marzo 1890, può essere stato commesso qualche errore, che meriti di essere corretto.

Tuttavia per quello che riguarda la proposta di legge svolta ora dall'onorevole Fani, io debbo fare alcune riserve, non solamente perchè, in generale, è sempre cosa grave il modificare le circoscrizioni giudiziarie, ma anche perchè non vi è accordo in proposito fra le popolazioni interessate. Assisi, è vero, chiede che il comune di Cannara sia tolto dal mandamento di Bevagna ed aggregato al suo mandamento; ma il comune di Cannara domanda invece di esser aggregato al mandamento di Foligno; e Spoleto, a sua volta, si rassegnerebbe a perdere il comune di Cannara, ma a condizione che fosse restituito al suo circondario l'antico mandamento di Trevi.

Da questo conflitto di opinioni e di voti sorge la necessità di uno studio maturo e coscienzioso della proposta dell'onorevole Fani.

Ad ogni modo, fatte queste riserve, non mi oppongo alla presa in considerazione della detta proposta.

Fani. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fani.

Fani. Posso assicurare l'onorevole ministro che l'accordo tra Assisi e Cannara è completo. Cannara con una deliberazione votata ad unanimità dal suo Consiglio comunale ha richiesto formalmente la propria aggregazione ad Assisi. Vero è quello che ha ricordato l'onorevole ministro, che prima Cannara aveva chiesto d'essere aggregata al mandamento di Foligno; ma io, quando la Commissione parlamentare sarà costituita, presenterò in originale le deliberazioni di Assisi e di Cannara.

Insisto quindi nella preghiera fatta dianzi.

Presidente. Pongo a partito di prendere in considerazione la proposta del deputato Fani, accettata dal ministro.

Chi l'approva, si alzi.

(*È approvata*).

L'ordine del giorno reca: svolgimento di una proposta di legge del deputato Bianchi Emilio per la istituzione di una Commissione permanente di codificazione civile.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bianchi Emilio.

Bianchi Emilio. Premetto che sarò brevissimo. Non farò un discorso, come richiederebbe l'importanza del tema, e non lo farò per due ragioni. La prima è che so essere la presa in considerazione un atto di consuetudinaria cortesia, che non si nega: sarebbe quindi inopportuno spendere troppe parole per ottenerla. La seconda è che sono nuovo a quest'Aula, e per di più contestato: due ragioni queste che mi fanno ricordare del trito proverbio «se la parola è d'argento, il silenzio è d'oro.»

Io mi limiterò ad esporre con brevissime parole il concetto che mi ha ispirato nel presentare il disegno di legge; esporrò brevissimamente il suo contenuto, e risponderò anticipatamente a quegli obietti che possono farsi contro la sua approvazione.

Io sono stato indotto a presentare il progetto non tanto dall'esempio encomiabile di altre nazioni che hanno una istituzione identica a quella che io propongo, quanto dal considerare come le riforme civili siano difficilmente attuate, sia perchè l'opera del Governo è in questo lato incerta e lentissima, sia perchè si appalesa infeconda e sterile la iniziativa parlamentare in certe materie. Non ho bisogno di dare grandi esempi di quanto affermo. Mi basta il ricordare come la precedenza obbligatoria del matrimonio civile sul religioso sia stata proposta dal ministro Vigliani avanti il 18 marzo 1876. Ci sono voluti diciotto anni perchè un altro ministro guardasigilli ripresentasse codesta proposta che allora sembrò contraria alla libertà, e che oggi invece si ravvisa come necessaria per ristabilire e sanare un grave disordine che affligge la società.

Ci sono voluti diciotto anni, ripeto, prima che quella proposta ritornasse dinanzi a noi. Ed intanto quante famiglie illegittime non si sono formate? Quante sventure non si debbono rimpiangere? Quante eredità non sono andate a indifferenti collaterali in pregiudizio dei figli?

E che dirò della ricerca della paternità? Vedo l'onorevole mio amico Gianturco che se ne è fatto l'apostolo: ma purtroppo non so se il suo zelo basterà perchè codesta riforma tanto salutare sia scritta nelle nostre leggi civili. È un fatto che la ricerca della paternità varrà, a mio credere, a frenare i costumi ed a ripartire più equamente fra i due sessi gli oneri derivanti dalla generazione della prole nata fuori del matrimonio. Ma io certamente non oso sperare che codesta riforma sia presto votata, se non si prepara prima con largo studio, se non si chiama il paese a partecipare agli studi stessi per dimostrarne il bisogno.

Vi è un altro tema: il divorzio. È in discussione agli Uffici e non voglio entrare nella questione. Dico però che favorevoli o contrari, tutti dobbiamo desiderare che si discuta, per togliere il paese dalla incertezza di sapere se questo istituto debba o no essere scritto nelle nostre leggi.

Vi è anche un altro tema più complesso e vasto di quelli accennati: quello della determinazione degli effetti giuridici del catasto. Vi è noto come per la legge 1° marzo 1886 si dovessero entro due anni determinare gli effetti giuridici del catasto: e come anche di recente il guardasigilli abbia preso impegno di presentare in proposito un disegno di legge. Dalla legge del 1886 sono passati oramai più di sette anni, e dell' altra per determinare gli effetti giuridici del catasto non si parla ancora.

Molto probabilmente il catasto sarà fatto e non si saprà quali debbano esserne gli effetti giuridici; non si saprà se debba costituire prova della proprietà o semplice presunzione; se debba determinare lo stato di fatto o lo stato di diritto; se debba rendere conto della condizione giuridica delle proprietà o limitarsi a descrivere lo stato apparente dei possessi.

Ora questa è una riforma che tiene al credito fondiario, all'ordinamento delle proprietà immobiliari, e non si potrà avere una riforma giusta e razionale se non si apporteranno sostanziali modificazioni alle disposizioni del vigente Codice civile, specialmente per ciò che attiene al passaggio della proprietà e all'istituto della trascrizione; perchè, se non si scrive nel Codice il principio che la proprietà si trasmette soltanto per effetto delle iscrizioni nei libri fondiari, e se alla trascrizione non si sostituisce il sistema tavolare germanico, o qualche cosa di simile, questo risultato non si avrà mai.

Queste sono riforme che sono desiderate da tutti, eppure si vede quanto sia difficile lo studiarle, quanto sia lento il lavoro di preparazione.

Non parlo poi delle tendenze di una giovane scuola la quale fa riscontro alla scuola positiva del diritto penale, e vorrebbe dare un indirizzo positivo anche agli studi di diritto civile; vorrebbe cioè applicata l'antropologia alla scienza del diritto privato; vorrebbe una *instauratio ab imis* della legislazione civile; al Codice civile vorrebbe sostituito un Codice privato sociale.

Codesta scuola pecca certamente di esagerazione; ma non si può non tener conto di questa tendenza; non si possono non porre in discussione alcune delle sue proposte; perchè

è un fatto, o signori, che nel nostro Codice civile domina una spiccata tendenza individualistica che è in contrasto con l'ambiente moderno, è in contrasto con le attuali condizioni del corpo sociale. Il Codice civile nostro, inspirato alla tradizione romana, si occupa troppo dei beni e della proprietà; si occupa poco del solo patrimonio che abbiano le classi non abbienti: le braccia per lavorare; si occupa poco del salario; si occupa poco della locazione d'opera, contratto che richiederebbe una speciale e larga trattazione e che è regolato in pochi articoli del titolo che tratta del contratto di locazione delle cose.

Citerò, a questo proposito, le parole di un illustre uomo che, in altri tempi, sedette onoratamente in quest'Aula, le parole scritte da Saverio Scolari nel suo recente libro: *Il regno e la sociocrazia in Italia:*

« L'accusa lanciata al diritto privato moderno è di serbare l'impronta individualistica del sistema romano; ed il voto che, sempre con maggior forza si ripete, ai nostri giorni, è che esso la lasci, per tenere in maggior conto l'azione delle forze e delle circostanze sociali, modificatrici dell'energia individuale. »

Il bisogno delle riforme è, dunque, universalmente riconosciuto e stringente; ma, se si vogliono fare, bisogna dare un impulso efficace al lavoro di preparazione, per evitare che facciano naufragio, come hanno fatto fino ad ora.

Ed è per questo che io propongo l'istituzione di una Commissione permanente di codificazione civile, la quale studii e prepari le riforme, e le acceleri in corrispondenza coi desiderii e coi bisogni sociali.

La Commissione dovrebbe adunarsi annualmente sotto la presidenza del ministro guardasigilli, e dovrebbe prendere in esame quelli speciali rapporti che sull'amministrazione della giustizia civile dovrebbero essere ogni anno rivolti dai presidenti delle Corti di appello e di cassazione.

Questo obbligo imposto ai presidenti delle Corti di appello di riferire sull'amministrazione della giustizia civile, mi pare che sia di per sè un provvedimento da consigliare: perchè oggi dai rapporti dei procuratori generali, e da quelli specialmente dei procuratori di Corte d'appello, di giustizia civile possiamo poco sapere, perchè quei magistrati non sono chiamati dalla legge a partecipare alle controversie forensi; essi vivono fuori di questo ambiente.

La Commissione dovrebbe annualmente prendere in esame questi rapporti nei quali i presidenti dovrebbero segnalare le lacune, i difetti, gl'inconvenienti riscontrati nell'applicazione del Codice, le questioni a cui l'applicazione del Codice ha dato luogo.

Dovrebbe essa proporre, se ce n'è luogo, le riforme, prendere in esame le proposte di iniziativa parlamentare e quelle presentate direttamente dal Governo, e chiamare il paese a giudicare del suo lavoro, e a partecipare ai suoi atti, con la pubblicazione dei suoi verbali.

Per evitare poi che riforme non mature, non studiate, s'introducessero nel Codice, io propongo che le riforme non si possano fare che ad intervalli di tempo abbastanza lunghi; come si fa appunto anche presso altre nazioni.

E questa è opera savia, perchè una riforma civile non è mai urgente; non è come una riforma economica o una riforma finanziaria. Volete mettere il catenaccio anche nelle materie civili? In fatto di riforme civili bisogna andare col piede di piombo; bisogna evitare l'immobilità del diritto nazionale, ma bisogna evitare anche il soverchio movimento.

Questa, brevissimamente esposta, è la mia proposta. Il mio disegno era più vasto. Avrei voluto addirittura proporre una Commissione di codificazione, la quale si occupasse della materia civile e penale. Questa Commissione sarebbe stata divisa in due sezioni. Ma non ho voluto spingermi tant'oltre, perchè è della materia civile che specialmente mi occupo, come quella che ha maggiore bisogno di riforme.

E con ciò avrei finito, se non mi premesse di rispondere anticipatamente ad alcuni obietti che si possono fare alla mia proposta. Si può dire che una Commissione permanente istituita per legge, verrebbe ad esautorare il ministro guardasigilli che ha il còmpito di preparare le riforme; a paralizzare l'iniziativa parlamentare; ad aggiungere un nuovo congegno al già complicato organismo de' pubblici poteri.

La risposta a questi obbietti mi pare abbastanza facile. Le riforme civili non possono essere l'opera di una sola mente, di un solo individuo, si chiami pure Pisanelli o Mancini, ma debbono essere il risultato di uno studio minuto, paziente, analitico, col-

lettivo. Per questo vorrei che all'opera del ministro si accoppiasse quella di eminenti giuristi componenti la Commissione. Un ministro studioso di riforme, un ministro intelligente, imprimerebbe al lavoro della Commissione l'impronta del suo genio, come Napoleone I l'imprimeva ai lavori del Consiglio di Stato. Sorretto ed aiutato da questa Commissione, un ministro potrebbe apporre la sua firma a grandi riforme.

E l'iniziativa parlamentare non sarebbe, a mio credere, paralizzata, sarebbe anzi ampliata; perchè, mentre verrebbero scartate quelle proposte che non avessero riscontro nelle condizioni sociali, invece troverebbero forza nel parere della Commissione quelle riforme che avessero riscontro nei sentimenti del paese.

Certamente il congegno sarebbe nuovo, ma non inutile, perchè verrebbe a dare alla nazione buone leggi regolatrici della famiglia, del patrimonio, della proprietà.

Un'altra obiezione può farsi al numero limitato dei componenti la Commissione secondo la mia proposta.

Io ho proposto un numero limitato perchè so che purtroppo le Commissioni numerose costano molto e lavorano poco. Ma del resto si potrebbe allargare questo numero, e cambiare il modo di formazione della Commissione.

Si potrebbe dire, per esempio, che sarebbero nominati i commissari dalla Camera, dal Senato e dal Governo, in modo da dare allo elemento elettivo una larga parte.

Del resto questo è un punto di secondaria importanza, e non mi ci fermo. La mia proposta sembrerà inspirata a sentimenti eccessivamente conservatori; sembrerà una di quelle proposte che partono da coloro cui piace soffermarsi, piuttosto che da coloro cui piace avanzare. Però essa non ha punto carattere conservatore, perchè tende anzi a far progredire la legislazione. Oggi essa sta ferma, mentre con la mia proposta, benchè lentamente, può progredire. Quindi la mia proposta è liberale e progressiva.

Io non mi faccio illusioni; non credo che il mio disegno sarà tradotto in legge. Mi basta però di aver aperto la discussione sopra una idea, la quale prima o poi sarà riconosciuta utile e confacente al nostro progresso legislativo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco contro il prendere in esame questa proposta.

Gianturco. Onorevoli colleghi; io sono davvero molto dolente di dover prendere la parola contro la presa in considerazione della proposta di legge, presentata dal mio amico l'onorevole Bianchi; sia perchè questa mane io ho avuto direttamente da lui la notizia della sua proposta di legge; sia perchè dovrò esprimere un convincimento molto diverso dal suo, intorno alla presa in considerazione.

So che di regola, nella Camera, si considera la presa in considerazione come un atto di mera cortesia; ma poichè noi qui non siamo per usare cortesie, ma per compiere il dover nostro di legislatori, io credo di fare opera buona invitando l'onorevole Bianchi a ritirare la sua proposta di legge, poichè altrimenti sarei obbligato a votar contro.

La proposta di legge presentata dall'onorevole Bianchi è una offesa diretta e precisa ad una delle maggiori prerogative del Parlamento, cioè alla iniziativa parlamentare. Ora una offesa ad una prerogativa che c'è garantita dallo Statuto, che scemerebbe autorità a questa Assemblea, in cui la vitalità politica è purtroppo così affievolita; a me parrebbe un grave danno per le nostre istituzioni parlamentari. Poichè, signori, bisogna tener presente l'articolo 7 della proposta di legge dell'onorevole Bianchi. Esso dice così:

« Le riforme di legislazione civile tanto se preparate dalla Camera, tanto se provenienti da iniziativa parlamentare o dal Governo, non possono essere presentate alle deliberazioni del potere legislativo, se non ad un intervallo non minore di anni 10. »

« Questa disposizione (e qui ringrazio l'onorevole Bianchi in nome mio e dell'onorevole Villa di aver fatta eccezione per i due nostri progetti) questa disposizione non si applica alle proposte in corso, al momento della attuazione della presente legge nè a quelle che la Commissione sarà a proporre, entro un anno dalla sua istituzione. »

I ringraziamenti miei all'onorevole Bianchi, i quali hanno un carattere affatto personale, non menomano l'appunto fondamentale che debbo mio malgrado muovere alla proposta sua, quello cioè di essere una aperta violazione della iniziativa statutaria.

E si noti che v'è una contradizione evidente fra il testo dell'articolo 7 così come è scritto, e la relazione, che lo precede; e più

ancora con quello che l'onorevole Bianchi ha detto svolgendo la sua proposta di legge; poichè l'onorevole Bianchi nel testo della sua relazione ricorda come, per dichiarazione del ministro guardasigilli, e per voti più volte espressi, sia necessario procedere ad una riforma di tutto quanto il nostro sistema di pubblicità dei dominii e delle ipoteche.

Ora io non intendo come l'onorevole Bianchi, che si mostra così tenero di una riforma sollecita del catasto probatorio, che stima inoltre necessario disciplinare il contratto di lavoro e il contratto di tirocinio, possa senza contraddizione richiederci che per 10 anni noi c' interdicessimo la facoltà di modificare il diritto civile.

Queste non sono delle proposte in corso, ed evidentemente sarebbero escluse dal beneficio dell'articolo 7.

E qui debbo fare un' altra osservazione. L'onorevole Bianchi ha dichiarato che le riforme civili non sono mai urgenti. Questo non è sempre vero; faccio appello alla testimonianza dell'onorevole Colajanni per ricordare, ad esempio, come purtroppo per mancanza di disposizioni efficaci contro il sistema del trük in Sicilia si abusi scandalosamente dei lavoratori delle zolfare, risecando il loro magro salario.

A Lercara si sono fatte dimostrazioni tumultuose per chiedere il pagamento dei salari in danaro. Io credo che a ciò sia necessario di provvedere urgentemente e so che l'onorevole Colajanni si propone appunto di presentare subito un progetto di legge che vieti il pagamento dei salari in natura.

Oltre all'offesa evidente che si farebbe ad una prerogativa a cui la Camera non può e non deve abdicare, v'è poi un criterio di opportunità che m' induce a respingere la proposta di legge dell'onorevole Bianchi.

Fortunatamente noi non siamo una Camera di progettisti; e se l'onorevole Villa ed io ci siamo indotti a presentare disegni di legge che tendono a modificare il Codice civile, lo abbiamo fatto in seguito a voti autorevoli espressi da uomini eminenti e dopo discussioni che durano da oltre cinquant'anni.

Ora intenderei che se una tendenza baconianamente innovatrice di tutto il Codice civile si manifestasse in questa Camera, venisse un provvedimento a regolare l'incomposta iniziativa parlamentare. Ma poichè questa piaga fortunatamente non ci affligge, io non so quale sia l'opportunità di un disegno di legge che vieti per dieci anni ogni speranza d'iniziativa parlamentare nella legislazione civile.

D'altra parte la Commissione, come l'onorevole Bianchi si propone di costituirla, con questo suo disegno di legge, verrebbe ad assumere l'importanza di un nuovo organo costituzionale; ed io gli domando: in un paese come il nostro, nel quale siamo afflitti da troppe Commissioni, da troppi Consigli, di varia origine e natura, crede egli necessario istituire un'altra Commissione, la quale esautori il Parlamento, siccome altri Comitati e Consigli hanno spesso esautorati i Ministeri e resa vana la responsabilità ministeriale?

Crede egli utile istituire una tale Commissione per legge, togliendo al Parlamento quello che è suo precipuo ufficio, di non essere solamente una Camera di ragionieri e di computisti, ma di discutere e approvare le leggi, modificando la legislazione dello Stato, quando non corrisponda più ai bisogni della nazione?

Io credo, onorevoli colleghi, per concludere, poichè voglio essere più breve del mio amico Bianchi, che non fuori della Camera dobbiamo cercare il tema e la intonazione delle riforme civili; noi dobbiamo cercare il tema e la intonazione delle riforme nostre qui dentro, dove tutta l'anima nazionale deve vibrare, dove ogni nuova direzione dello spirito pubblico, ogni necessità sociale deve trovare la sua ripercussione e la sua espressione.

La preparazione necessaria alla legge non deve farla una Commissione, che porti un bollo ufficiale: la faranno gli scrittori, la faranno i tribunali, la farà la stampa, la farà il sentimento pubblico, insomma tutto quel complesso di fattori civili, sociali, economici, estranei a questa Camera, ma che devono avere ed hanno qui dentro la più sincera ed immediata espressione.

Una *capitis minutio* della prerogativa statutaria, in tempi così gravi come questi, quando, ripeto, la vitalità politica della Camera è così affievolita e quasi stanca, io, per parte mia, dichiaro che non voterò mai, a nessun patto. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

Bonacci, *ministro di grazia e giustizia.* Dopo le savie ed eloquenti osservazioni dell'onorevole Gianturco, mi limiterò ad una sem-

plice dichiarazione in risposta al discorso dell'onorevole Bianchi.

Conosco quello che, in materia analoga alla sua proposta, si è tentato nel Belgio, in Francia ed altrove.

Dirò di più, che, se non per legge, per semplice decreto qualche cosa di simile a quello che propone l'onorevole Bianchi è stato tentato anche presso di noi.

Esiste un decreto del 23 ottobre 1886 dell'onorevole ministro Tajani, che istituisce una Commissione permanente per gli studi legislativi, non solamente riguardo alla materia civile, ma riguardo ad ogni materia di legislazione. Questa Commissione però non ha mai fatto nulla.

Venendo dunque direttamente alla proposta dell'onorevole Bianchi, io credo doversi distinguere nelle leggi la parte sostanziale e la parte formale o tecnica.

Quanto alla parte sostanziale delle leggi, non potrei assolutamente ammettere l'istituzione di un nuovo organo, le cui funzioni offenderebbero i diritti dei poteri dello Stato, ai quali spetta unicamente e sovranamente l'opera della legislazione. Solo coloro che confondono il progresso pratico e politico, col progresso ideale e scientifico della legislazione, possono vagheggiare una istituzione come quella che è desiderata dall'onorevole Bianchi.

Rispetto alla parte formale o tecnica delle leggi io credo che possa discutersi se l'ufficio di formulare le leggi sia da affidarsi al Consiglio di Stato, ovvero a Commissioni speciali istituite dai ministri e composte di uomini di loro fiducia, o finalmente, come propone l'onorevole Bianchi, ad una Commissione permanente di giureconsulti.

E se l'onorevole Bianchi volesse ridurre la sua proposta entro questi più modesti confini, potrei anch'io riconoscerla degna di studio.

Ad ogni modo, con queste riserve e con queste dichiarazioni, non mi oppongo alla presa in considerazione della proposta dell'onorevole Bianchi.

Bianchi Emilio. Chiedo di parlare.

Presidente. Veramente non potrebbe, ma parli pure.

Bianchi Emilio. Il regolamento dice che il proponente può difendere la sua proposta. Io mi limiterò a dire che non posso accondiscendere alla preghiera dell'amico Gianturco, di ritirare la mia proposta, come non posso accondiscendere alla proposta dell'onorevole ministro di modificarla.

Ringrazio l'onorevole Gianturco di avere, con la sua replica, dimostrato che le sole obbiezioni che si potevano fare erano quelle che io avevo antecedentemente prevedute. Ed avendo, appunto, preveduto le obbiezioni, ed avendo risposto, non rientrerò nella discussione. Mi limiterò solamente a dire, sul punto sostanziale, sul punto che ha trovato eco nella Camera, sul punto, cioè, della violazione di questa grande prerogativa che è la iniziativa parlamentare, che la mia proposta di legge avrebbe lo scopo di fecondare codesta iniziativa, che, oggi, si manifesta addirittura nulla ed inefficace. Perchè, come ho detto, sono venti anni che si fanno proposte e non sono mai arrivate ad essere tradotte in leggi. Sono venti anni che si parla di divorzio, che si parla di ricerca della paternità, e le leggi relative non si sono votate e probabilmente non si voteranno. Ecco perchè la Commissione permanente, dando autorità e forza alle proposte d'iniziativa parlamentare, non pregiudicherebbe codesto diritto costituzionale, ma anzi lo verrebbe a rinvigorire ed a rafforzare.

Del resto ricorderò quello che diceva Vittorio Emanuele: un sigaro ed una croce non si negano a nessuno. Così pure non si nega la presa in considerazione. Mi accordi la Camera la presa in considerazione; discuteremo a suo tempo il merito della mia proposta; e se sarà il caso di restringere i limiti della proposta stessa, come chiedeva l'onorevole guardasigilli, non sarò certo esigente. Non ho altro da dire.

Presidente. Metto dunque a partito la presa in considerazione della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Bianchi Emilio; presa in considerazione alla quale si è opposto l'onorevole Gianturco, ma non si è, però, opposto l'onorevole ministro guardasigilli.

Chi l'approva si alzi.

(*La Camera delibera di prendere in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Bianchi Emilio*).

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri.

La Giunta delle elezioni, nella tornata

pubblica di ieri, ha verificato non essere contestabile la elezione seguente:

Collegio di Montefiascone, eletto Leali Pietro.

Do atto alla Giunta delle elezioni di questa sua comunicazione e, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento, dichiaro convalidata l'elezione medesima in persona dell'onorevole Leali Pietro.

Seguito della discussione del disegno di legge sui « probi-viri. »

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulla istituzione dei Collegi di *probi-viri*.

Sono presenti l'onorevole ministro di agricoltura e commercio e l'onorevole relatore?

Una voce. Sono presenti!

Presidente. Nell'ultima tornata, nella quale si discusse questo disegno di legge, rimase sospesa la votazione dell'articolo 9, perchè Commissione e ministro d'accordo avessero esaminato gli emendamenti e poi riferito.

Prego, quindi, l'onorevole ministro di agricoltura e commercio e l'onorevole relatore di dichiarare se vi sia accordo fra essi ed i proponenti per i varii emendamenti, oppure se si debba procedere alla votazione sugli emendamenti medesimi.

Daneo, *relatore.* La Commissione aveva consentito di differire la votazione sull'articolo 9 per conceder tempo a coloro che intendevano proporre emendamenti, di presentarli, poichè la questione che dava luogo a questo differimento, quella, cioè, di limitare la competenza a lire cento, non aveva formato ancora oggetto di alcun emendamento. Ma gli emendamenti non furono, nella seduta di ieri, presentati.

Solo ora l'onorevole Conti ne presenta uno.

Ad ogni modo la Commissione, conoscendo che qualche deputato aveva l'intenzione di presentarlo, ha preso stamani in esame questa proposta, e uditi gli onorevoli ministri di agricoltura, industria e commercio e di grazia e giustizia, si trovò d'accordo con i ministri stessi nel tener ferma la proposta di stabilire la competenza della Giuria a lire 200, e nella discussione ne esporrò le ragioni.

Presidente. Allora non ho che da mettere a partito gli emendamenti.

Daneo, *relatore.* Se permette, dica piuttosto: metterli in discussione.

Presidente. Se furono svolti!

Daneo, *relatore.* Quello delle lire 100 non era stato ancora presentato. È presentato soltanto ora.

Presidente. Ma in quel senso parlò l'onorevole Chimirri.

Onorevole Conti, vuole svolgere il suo emendamento così concepito?

« Art. 9. *Modificare il primo comma nel modo seguente*:

« La giurìa è competente a decidere le controversie di valore non eccedente le cento lire e che concernano: (*Il resto identico*).

Conti. Il mio emendamento non è che la conclusione delle parole dette dall'onorevole Chimirri.

Presidente. È quello che diceva io.

Conti. Quindi è inutile che io, dopo lo splendido discorso dell'onorevole Chimirri, torni, con la mia povera parola, a ripetere le ragioni già svolte.

Fui indotto a presentare l'emendamento principalmente per questo: risolvere questo disegno di legge che da dieci anni va da Palazzo Madama a Montecitorio e viceversa, e il Senato, l'ultima volta, si manifestò, dopo lunga discussione, favorevole a restringere la competenza a 100 lire, e mi parrebbe pericoloso che il disegno di legge dovesse tornare, per questa questione, a Montecitorio.

L'onorevole guardasigilli ha detto che con le buone ragioni si può convincere anche il Senato; ma io lo ritengo un po' difficile, perchè il Senato prese questa deliberazione dopo una profonda discussione in cui furono dette le ragioni pro e contro. Ecco le ragioni del mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Daneo, *relatore.* A nome della Commissione dovrò rispondere poche parole su questo punto della competenza.

Il Collegio di *probi-viri* di cui il presidente è nominato dal Re e scelto in centri popolosi, e gli altri componenti sono nominati da due classi di elettori interessati, cioè, rispettivamente, dagli industriali e dagli operai, presenta tutte le condizioni essenziali di un giudizio illuminato.

Perciò pare alla Commissione ovvio che a questo Collegio si debba concedere una competenza più estesa di quella che spetti all'ultimo conciliatore del più isolato villag-

gio, e non competente per certo in tutte le questioni speciali di industrie e di lavoro.

Ora, nello stabilire il limite della competenza, il Ministero si spingeva fino a lire 300; la Commissione, senza riscontrare su questa proposta gravi inconvenienti, stimò più opportuno procedere prudenzialmente per gradi, come hanno fatto tutte le altre nazioni che ci precedettero nell'arringo.

Il cantone di Ginevra, ad esempio, stabilì la competenza sino a lire 300 e non se ne trova male. In Francia è pronto un disegno di legge per estendere la competenza dei Collegi di *probi-viri* appunto perchè la competenza minore ha già dati buonissimi risultati.

In simili condizioni di cose era un atto di necessaria giustizia lo allargare sino a lire 200 il campo delle controversie possibili fra padroni ed operai appunto per concedere al Tribunale speciale di svolgere praticamente tutta la sua azione. Giacchè si è appunto riflettuto che le 200 lire, tranne rari casi, assorbono tutte le possibili contestazioni che praticamente possono nascere fra operai singoli ed industriali.

Invero, quasi tutte le contestazioni sono al di sotto delle 100 lire: nei soli casi di cottimo, o simili, alcune controversie si spingono oltre le 100 lire. Ed in questi pochi casi, si vorrebbe temere da taluni che potesse non essere abbastanza corretto e ponderato il giudizio di questa giuria e sottoporre al giudizio del pretore e quindi ai due gradi di giurisdizione le contestazioni fra le 100 e le 200 lire. Ma chiunque abbia pratica di contestazioni, sa che nessun consulente, in simili casi, consiglia di adire il pretore, nè tanto meno consiglia ad un povero diavolo, che abbia una contestazione tra le 100 e le 200 lire, di appellare. Era quindi meglio affidarle a questo tribunale essenzialmente conciliativo anche quando giudica giudiziariamente, e che ha per sè sopra il pretore il grande vantaggio della collegialità e della speciale conoscenza.

Si dice che questa disposizione potrà incontrare ostacolo al Senato.

Ma il Senato, l'altra volta, ha votato per la competenza limitata alle lire 100, perchè solo di 100 era la proposta, ed allora vigeva la competenza del conciliatore solo per lire 30. Quindi l'estendere la competenza dei *probi-viri* fino a lire 100, mentre pendeva il disegno di legge per estendere quella del conciliatore, equivaleva a volere farla più ampia, triplicando e più il valore di questa.

Ora invece abbiamo già estesa la competenza del conciliatore a lire 100; ci pare quindi che, nonchè opporsi, dovrà il Senato riconoscere logico di estendere quella dei *probi-viri* almeno a lire 200.

All'articolo è presentato un altro emendamento dell'onorevole Pugliese, sul quale dirò poche parole. Egli, riproducendo un concetto già altra volta da lui accennato in questa discussione, (poichè è giusto dare a lui competentissimo in questi studi la preminenza che gli spetta), un concetto che formò poi la base anche di una proposta fatta dal senatore Finali in Senato, propone, cioè, che tutte le contestazioni che hanno unità di ragione (ad esempio quelle di un centinaio di operai che domandano la paga settimanale ad un industriale) possano essere oggetto di una sola domanda.

A primo aspetto il concetto è seducente, e, per quanto possa urtare contro i principii procedurali, può apparire tale da essere approvato. Ma, esaminandolo nelle sue conseguenze, si deve riconoscere che può produrre degli inconvenienti forse maggiori dei vantaggi. La sentenza sarà una sola, ma, tra i vari attori, l'uno vorrà appellare, nei casi in cui è ammesso l'appello, e l'altro non lo vorrà, uno dovrà appellare al pretore e l'altro al tribunale, perchè anche il prezzo della quindicina o del cottimo, può estendersi oltre le lire cento, variando da uno all'altro operaio, e quindi una grande confusione, necessità di copie numerose e perdita di tempo maggiore, in definitivo forse un pericolo ed un danno.

La Commissione, senza proprio dire, che essa si opponeva completamente, fu titubante; e si manifestò in fine contraria nell'accogliere un emendamento, temendo che, forse, ne sarebbero venute complicazioni e pericoli anche maggiori e diversi da quelli ora preveduti, sicchè fu di parere di lasciar la legge com'è.

Praticamente, siccome, in sostanza, questa specie di giuria è disciolta dall'obbligo della procedura, potranno benissimo esser decise, con una sola discussione di fatto, tutte le domande, che hanno identico obietto (non c'è poi nulla che in sostanza lo vieti nella legge), e la pratica potrà ovviare a molti inconvenienti, e creare in molti casi la teoria.

Per queste ragioni, e perchè crediamo che,

in definitiva, la cosa potrà in pratica essere attuata, senza che proprio sia imposta, non abbiamo creduto utile di accettare alcun emendamento in proposito.

E con ciò, credo di aver risposto in ordine a tutti gli emendamenti, che sono stati proposti.

Presidente. Dunque, la Commissione non accetta gli emendamenti degli onorevoli Conti e Pugliese.

Onorevole ministro, ...

Lacava, *ministro di agricoltura e commercio.* Nell'ultima tornata, quando si discuteva di questo articolo, l'onorevole Chimirri sostenne che la competenza dei *probi-viri* fosse ridotta a lire 100, come era nel suo disegno di legge e come era stato stabilito dal Senato.

Io, nel disegno di legge che ho proposto, avevo portato la competenza fino a 300 lire; e le ragioni per le quali aveva stabilito questa somma furono specialmente queste: che, cioè, nella discussione tenuta alla Camera, molti avevano sostenuta una competenza anche maggiore delle lire 300, e che precedenti parlamentari erano per una competenza ancora maggiore. Per esempio, ricordo la proposta dell'onorevole Berti che non voleva limite di somma; la proposta dell'onorevole Maffi che portava la competenza a lire 500. Aggiungo vi sono altri esempi tratti dalle legislazioni straniere. Nel Belgio, per esempio, la competenza dei conciliatori arriva fino a 200 lire; nell'Alsazia-Lorena arrivava fino a 270 lire, ed ora, per un disegno di legge approvato dalla Camera francese, colà la competenza è portata a 500 lire.

E poi la principale delle ragioni è quella testè accennata dall'onorevole relatore. Si è cercato cioè di dare al Collegio dei *probi-viri* la conoscenza di tutte le questioni che potevano riguardare l'industria, e che per lo più, secondo i dati statistici raccolti non superano il valore di 300 lire.

Istituita una volta questa magistratura speciale, era il caso di dare alla medesima la competenza di tutte quelle cause che possono costituire questione nei contratti del lavoro, che, come dicevo, in generale non superano le 300 lire.

L'onorevole Chimirri costituiva come punto di partenza del suo ragionamento il fatto del parallelismo fra la competenza dei conciliatori e quella dei *probi-viri.*

Ora, io mi permetto di far osservare all'onorevole Chimirri che questo parallelismo non c'è. Non c'è, primo, perchè il conciliatore è solo, è un unico giudice; viceversa nei *probi-viri* abbiamo il magistrato collegiale.

In secondo luogo i conciliatori non hanno la specialità che ha il Collegio dei *probi-viri*, perchè questi ultimi sono giudici tecnici e competenti della materia.

È anche da tener presente che il conciliatore si trova dappertutto, nei più remoti villaggi, e viceversa il Collegio dei *probi-viri* certamente non si potrà costituire in tutti i Comuni.

Ecco perchè non posso ammettere quel parallelismo invocato dall'onorevole Chimirri. L'onorevole Chimirri aggiungeva ancora che egli accettava l'articolo 13 proposto nel mio disegno di legge (di che io lo ringrazio), nel quale articolo 13 è stabilito che per le controversie che, ai sensi dell'articolo 9, eccedono la competenza della Giurìa, essa potrà, per volontà delle parti, essere adìta in qualità di collegio arbitrale. E da ciò deduceva un'altra ragione per restringere la competenza a cento.

Ma io gli faccio osservare che questa è una condizione facoltativa, dipendente dalle parti.

Queste furono le ragioni per le quali il mio collega guardasigilli ed io proponevamo la competenza della Giurìa fino a lire 300, ma accettiamo la proposta della Commissione, che la riduce a 200; onde dichiaro che non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Conti.

Presidente. Dunque non accetta nessuno dei due emendamenti?

Lacava, *ministro di agricoltura e commercio.* Nessuno.

Presidente. Onorevole Conti, mantiene o ritira il suo emendamento?

Conti. Devo fare qualche osservazione all'onorevole ministro e all'onorevole Commissione. Sono dieci anni che si parla di questa legge. Ora noi ai nostri elettori operai abbiamo promesso di portarla a fine. Perchè riesca, cominciamo dal poco, così il Senato non la rimanderà di nuovo avanti a noi modificata. Adesso urge di portarla a fine, per mantenere le promesse. Quando poi si saranno visti i benefici effetti che l'attuale legge è destinata a produrre, allora con una piccola leggina, che io sarò il primo ad approvare, aumenteremo la competenza dei *probi-viri.* Dunque

nell'interesse stesso della legge, io mi permetto d'insistere nel mio emendamento.

Presidente. L'onorevole Conti perciò mantiene il suo emendamento, che non è accettato nè dal ministro, nè dalla Commissione.

Lo rileggo:

« *Modificare il primo comma nel modo seguente:*

« La giuria è competente a decidere le controversie di valore non eccedente le cento lire e che concernano: (*Il resto identico*). »

Lo pongo a partito.

Chi l'approva si alzi.

(*Dopo prova e controprova l' emendamento dell'onorevole Conti è respinto*).

Pongo ora a partito l'emendamento dell'onorevole Pugliese.

Pugliese. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pugliese. Non intendo incomodare la Camera nè d'altra parte far cadere questo emendamento, che credo buono, per pochi voti, come è accaduto al precedente.

Riservandolo quindi per un avvenire migliore, per ora lo ritiro.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

« Art. 9. La Giuria è competente a decidere le controversie di valore non eccedente le lire duecento e che concernano:

a) i salari pattuiti;

b) le ore di lavoro convenute e tutti gli oggetti determinati con le lettere *b*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i* dell'articolo precedente.

« La competenza per valore si desume dalla somma chiesta nella domanda compresi gli accessorii, ancorchè costituita da più capi dipendenti da titoli diversi. Quando si tratti della prestazione di un fatto, il valore si desume dall'ammontare dell'indennità, che deve essere indicato nella domanda. »

(*È approvato*).

« Art. 10. Senza pregiudizio delle azioni esperibili innanzi ai tribunali ordinari, e, quando il fatto non costituisca reato punibile indipendentemente dall'istanza di parte, la Giuria è competente a reprimere in via disciplinare i mali trattamenti, gli atti di violenza, di tirannia, d'insubordinazione o di infedeltà commessi nelle fabbriche, purchè siano denunziati entro tre giorni dalla parte lesa o dal direttore o proprietario dello stabilimento.

« La Giuria, chiamate avanti a sè le parti, può, secondo i casi, infliggere una riprensione o una ammenda non eccedente le lire dieci. »

La Commissione propone di sopprimerlo. Il Ministero non si oppone. Però è inscritto per parlare contro l'onorevole Pugliese. Ha facoltà di parlare.

Pugliese. Onorevole signor presidente, poichè il ministro e la Commissione si sono messi d'accordo su tutti gli articoli della legge, io devo prevedere che anche se sosterrò la soppressione dell'articolo 10 dovrò aver torto; quindi rinunzio a parlare.

Presidente. Nessuno opponendosi, resta dunque soppresso l'articolo 10.

Viene ora l'articolo 11 che diventa 10.

« Nessuna delle controversie indicate nell'articolo 8 può essere portata innanzi alla Giuria, o, se ecceda la competenza di questa, innanzi ai magistrati ordinarii, senza previo sperimento di conciliazione innanzi all'ufficio di conciliazione.

« Della conciliazione non riescita sarà, a richiesta della parte interessata, fatto risultare con processo verbale, esprimente anche il parere dell'ufficio, analogamente a quanto è prescritto dall'articolo 402 del Codice di procedura civile.

« L'operaio che avrà, da parte sua, aderito alla proposta conciliativa, è ammesso di diritto al gratuito patrocinio per far valere giudiziariamente le domande sulle quali abbia riportato parere favorevole. »

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. L'articolo 9 del decreto 6 dicembre 1865, che regola l'ammissione al gratuito patrocinio contiene le seguenti norme. Per essere ammessi occorre dimostrare lo stato di povertà e la probabilità dell'esito favorevole della causa. L'articolo 10 della legge in discussione modifica sostanzialmente questo articolo 9 del regolamento sul gratuito patrocinio. Non ha guari l'onorevole ministro guardasigilli dichiarava essere suo proponimento di modificare la legge sul gratuito patrocinio. Ammetto che possa essere utile modificare questa legge nell'interesse di tutti i litiganti poveri; ma che la si modifichi così di sbieco e

nella forma che ci si propone, a me par grave. Nell'articolo che discutiamo si dice:

« Della conciliazione non riescita sarà, a richiesta della parte interessata, fatto risultare con processo verbale, esprimente anche il parere dell'ufficio, analogamente a quanto è prescritto dall'articolo 402 del Codice di procedura civile.

« L'operaio che avrà, da parte sua, aderito alla proposta conciliativa, è ammesso *di diritto* al gratuito patrocinio per far valere giudiziariamente le domande, sulle quali abbia riportato parere favorevole. »

Or che questo verbale equivalga all'accertamento della seconda condizione, quella della presunzione del buon diritto necessaria per ammettere al gratuito patrocinio, lo comprendo; ma domando all'onorevole ministro: se la semplice qualità d'operaio deve involgere la presunzione *juris et de jure* della povertà. E se così è, codesto beneficio sarà accordato soltanto all'operaio della grande industria, che litighi innanzi al Collegio dei *probi-viri*, e per lo stuolo assai più numeroso degli operai addetti alle piccole industrie, per quella immensa turba di contadini, i quali hanno pur bisogno di invocare spesso la giustizia, non si farà nulla?

Il contadino che abbia appena un tugurio che gli copra il capo, dovrà dimostrare di trovarsi in condizione di povertà se vuol litigare in giudizio con l'assistenza del beneficio del gratuito patrocinio.

La stessa dimostrazione dovrà fare l'operaio che esercita il mestiere a casa sua, o nei borghi rurali. Tutti costoro saranno soggetti alla legge comune; l'esenzione di favore concerne esclusivamente gli operai delle grandi industrie, che si trovano in quelle circoscrizioni ove esiste un Collegio di *probi-viri;* per loro soltanto la povertà si presume; mentre è risaputo che la condizione degli operai addetti alle grandi industrie è certo migliore di quella che non sia la condizione degli operai delle piccole industrie e soprattutto dei contadini.

Ora io domando all'onorevole ministro se egli accetta l'articolo come è formulato, ovvero se non crede necessario di richiedere agli operai addetti alle grandi industrie la dimostrazione della povertà per essere ammessi al gratuito patrocinio, contentandosi, per quanto concerne laltra condizione, del parere emesso nel verbale di fallita conciliazione.

Aspetterò la risposta dell'onorevole ministro guardasigilli per decidermi se debbo dare il mio voto favorevole a questo articolo di legge, il quale mi pare costituisca un privilegio non a favore di una classe, ma a vantaggio di un ceto di operai, che è il meno numeroso e più guadagna.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Bonacci, *ministro di grazia e giustizia.* L'onorevole Chimirri non accetta l'ultima parte dell'articolo 11, concordato tra il Governo e la Commissione, e con la quale si dispone che l'operaio il quale abbia da parte sua aderito alla proposta conciliativa, sia ammesso di diritto al gratuito patrocinio per far valere in giudizio le domande sulle quali abbia riportato parere favorevole.

Tre censure muove l'onorevole Chimirri a questa disposizione.

Prima di tutto si meraviglia che mentre dal Governo si promette e si prepara una nuova legge generale sul gratuito patrocinio, si venga poi con una legge speciale a proporre incidentalmente una modificazione parziale della legge attuale sul gratuito patrocinio.

In secondo luogo crede che la disposizione sia viziosa, perchè contiene un privilegio a favore degli operai della grande industria, a danno dei contadini.

Finalmente trova strano che la condizione, indicata in questa disposizione, si ammetta come un surrogato della povertà, che è uno dei due estremi per poter essere ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.

Quanto alla incoerenza, rimproverataci dall'onorevole Chimirri, a me pare che essa non sussista; perchè, mentre si intende fare e si prepara una riforma generale della legge sul gratuito patrocinio, non è vietato che, in occasione di speciali provvedimenti, si colga la opportunità di estendere il beneficio a coloro che hanno titoli per fruirne.

L'onorevole Chimirri ricorda, senza dubbio, che altre volte questo si è fatto, come, ad esempio, nella legge sulle Opere pie.

Ciò non pregiudica minimamente la riforma generale, che il Governo ha in animo di fare. L'onorevole Chimirri sa che da gran tempo sono stati segnalati i difetti pratici

della istituzione, che trattasi di riformare, e sa in che la riforma consiste.

L'organismo della istituzione consta di due parti distinte; dell'ammissione, cioè, al beneficio del gratuito patrocinio, e della difesa. La prima parte ha funzionato e funziona egregiamente, come attestano i procuratori generali e i procuratori del Re nelle loro annuali relazioni. L'altra parte funziona male, o per lo meno lascia molto a desiderare, come attestano parimenti i procuratori generali e i procuratori del Re nelle loro annuali relazioni.

Ad emendare la parte insufficiente e difettosa della istituzione, se non proporrò di ricostituire l'ufficio del patrocinio gratuito com'era nell'antico Piemonte, proporrò qualche cosa di intermedio fra quel sistema e il sistema attuale.

Proporrò, cioè, il patrocinio dei poveri affidato, com'è attualmente, agli avvocati e procuratori del fòro, sia però soggetto ad una vigilanza assidua ed efficace, per la quale le cause dei poveri non siano più trascurate, come sono state per lo passato e come sono al presente. Vede dunque l'onorevole Chimirri che una riforma di questa specie non punto pregiudicata da una legge nella quale si trovi conveniente ed opportuno di ammettere in casi speciali e per speciali ragioni l'operaio al beneficio del gratuito patrocinio.

Ma, dice l'onorevole Chimirri, voi stabilite un privilegio a favore degli operai delle grandi industrie ed in odio ai poveri contadini che hanno uguali ragioni per essere ammessi al gratuito patrocinio.

Quando verrà una legge che riguardi la sorte dei contadini, allora estenderemo, se occorrerà, questo beneficio anche ai contadini.

Ma se ora noi troviamo buone ragioni per ammettere gli operai delle grandi industrie, date certe condizioni, al beneficio del gratuito patrocinio, non credo che si debba respingere questa proposta, unicamente perchè il beneficio non viene nel tempo stesso assicurato anche ai contadini.

Ma, diceva da ultimo l'onorevole Chimirri, una delle condizioni per essere ammessi al gratuito patrocinio è quella della povertà; oh! come mai voi pretendete surrogare questa condizione con quelle indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 11?

No, onorevole Chimirri, non è la condizione della povertà che viene surrogata con altre condizioni. La povertà si presume, perchè questi operai poveri sono, e nessuno può supporre che manchi ad essi quella condizione d'indigenza, per cui si ammettono i poveri alla gratuita difesa. L'articolo da Lei citato si occupa dell'altra condizione per ottenere il gratuito patrocinio, della condizione, cioè, del buon fondamento di ragione che sorregge la domanda del povero da dedursi in giudizio.

Or quando l'operaio si è presentato alla Commissione di conciliazione, e la Commissione ha proposto una transazione, la quale è stata respinta dall'industriale, ed è stata invece accettata dall'operaio, si ha già un forte indizio, se non una prova assoluta, che l'operaio sia, almeno in parte, assistito dal buon diritto.

Quindi a me pare che questa disposizione non abbia i vizi che le sono rimproverati dall'onorevole Chimirri, e che essa meriti di essere approvata dalla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

Gianturco. Io voglio fare una semplice osservazione. Giusta la legge del 1880, prima di concedere il gratuito patrocinio è necessario si proceda a un esperimento di conciliazione; e le parti sono chiamate a questo esperimento non solamente per chiarire, se concorra la possibilità della vittoria, ma anche per constatare, se concorra il secondo requisito, cioè la povertà del richiedente. Ora vegga un po' l'onorevole Chimirri, se l'articolo fosse modificato così, come egli chiede, quale sarebbe la conseguenza della sua proposta. Anche se *prima facie* l'ufficio di conciliazione avesse stimato che l'operaio fosse da parte della ragione, che davvero cioè avesse fatta una proposta equa e ragionevole, converrebbe secondo il diritto vigente, ricorrere alla Commissione del gratuito patrocinio per esaminare se l'operaio sia o non sia povero; il che porterebbe a lungherie interminabili, di cui ogni giorno nella pratica forense abbiamo la prova.

Questa considerazione di dritto e di fatto l'onorevole Chimirri, sebbene faccia segni di denegazione, esperto com'è nelle cose forensi, non può disconoscere, che sia perfettamente vera.

Debbo poi aggiungere che non si tratta di stabilire presunzioni nuove, quasi per reazione contro l'adagio dell'antica pratica: *pauper ergo fur et mendax;* è povero dunque e ladro e bugiardo. Si tratta di una consta-

tazione di fatto, forse aprioristica, ma quasi sempre rispondente alla realtà, che cioè l'operaio giornaliero, anche quando guadagna quattro o cinque lire al giorno, sia tuttavia relativamente povero, incapace cioè di anticipare del proprio le gravissime tasse giudiziarie. Io stimo che questo sia uno dei pochi reali beneficii, che gli operai ritrarranno dalla presente legge: e ripeto, che non è possibile fare altrimenti, se non vogliamo metterli nella condizione di non poter far valere i loro diritti giudiziariamente.

Chimirri. Ho chiesto di parlare.

Presidente. Veramente ha già parlato una volta, tuttavia parli.

Chimirri. L'onorevole ministro si è occupato degli argomenti accessori ed ha evitato l'argomento principale.

Comprendo perfettamente che, con una legge speciale, si possa modificare una legge di ordine generale; ma io ho osservato che, essendo imminente la presentazione di una legge per modificare le condizioni di ammissione al gratuito patrocinio, mi pareva più conveniente di fare allora per la generalità degli operai, ciò che oggi si pretende di fare per taluni soltanto, costituendo un diritto singolare, che si converte in privilegio.

La legge sul gratuito patrocinio (e qui rispondo all'onorevole Gianturco) richiede, all'articolo 9, due condizioni: la probabilità dell'esito favorevole della causa e lo stato di povertà; e determina poi all'articolo 10 il modo come questo stato di povertà debba essere giustificato. E questa è regola generale per tutti i litiganti.

Gianturco. C' è la legge del 1880.

Chimirri. Ma la legge del 1880 non modifica l'articolo 10.

Gianturco. Lo modifica in quanto alla procedura.

Chimirri. Onorevole Gianturco, Ella sfugge l'argomento.

La legge non ammette uno stato di povertà presunto; fa soltanto eccezione per i corpi morali, il cui scopo sia la carità e l'istruzione per i poveri, ma non ne ammette altre.

Se volete aggiungerne altre, estendetele almeno a tutti gli operai, sieno essi industriali o campagnoli; dite che tutti gli operai, per questa sola qualità, sono ammessi *de iure* al gratuito patrocinio; ma non venite a creare, con questo articolo, per gli operai addetti alla grande industria, una condizione privilegiata, non venite a stabilire una presunzione *iuris et de iure*, che è contraria molte volte alla condizione di fatto.

Per aver diritto al gratuito patrocinio bisogna esser poveri, e poveri nel senso della legge, e questa condizione di povertà bisogna dimostrarla.

Ora è ingiusto costringere i cittadini, che sono in più misera condizione a dover dare questa prova, solo perchè non sono operai della grande industria, e creare un privilegio per coloro, i quali a questa sono addetti.

Nella grande industria si lavora a cottimo, si lavora a giornate ben retribuite: e la condizione di codesti operai è assai meno grama dei lavoratori della terra.

È giusto, quindi, che gli operai della grande industria sieno soggetti anch'essi, come gli altri operai, alla prova della povertà. Nè questo intralcierà il corso della giustizia.

Attribuite il giudizio su questa prova a chi vi piace, modificate il procedimento e rendetelo più rapido, fate quello che vi pare; ma, ripeto, la condizione della povertà non può essere presunta per nessun cittadino, ma deve essere provata. Se voi la presumete per operai meglio retribuiti, voi commettete una ingiustizia verso tutti quelli che sono in assai più lagrimevole condizione.

Questi sono gli argomenti, che ho addotto; e contro di questi è difficile dare adeguata risposta. Domando perciò che sull'articolo 11 si voti per divisione; perchè coloro, i quali non ammettono codesta eccezione affatto ingiustificata, possano votar contro la seconda parte dell'articolo.

Presidente. Siccome le sue obbiezioni si riferiscono al secondo comma, porrò separatamente a partito quest'ultimo comma.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Daneo, *relatore.* Vorrei innanzi tutto che l'onorevole Chimirri considerasse la condizione dell'operaio, che piatisce davanti al Collegio dei *probiviri*, sia pure in linea di conciliazione; è, per lo più, un operaio, a cui il principale non ha pagato il salario; quindi a favore suo milita qualche maggior presunzione di povertà di quella, che possa invocare chiunque piatisce in altra questione civile, sia pure un operaio.

Inoltre l'onorevole Chimirri, il quale è, forse ingiustamente, ritenuto conservatore,

deve conoscere la teoria teologica della grazia, per lo meno quanto la conosco io. (*Ilarità*).

Non si può, perchè si concede ad alcuno un benefizio, argomentarne che sia ingiustizia non concederlo ad altri. Il concedere un beneficio è sempre un vantaggio, ma quelli, che non ne godono, possono lamentarsi che altri ne fruisca.

Quando poi egli osserva che appunto i contadini e gli agricoltori non avranno questo vantaggio e si lamenteranno che lo abbiano gli operai industriali, io gli rispondo che la Camera ha fatto voti, ed il Governo ha promesso, che sarà presto presentato un disegno di legge per estendere il beneficio di questa istituzione anche agli operai della campagna. Oggi è la volta degli operai industriali; domani sarà la volta degli operai agricoltori. Ma, se non si comincia mai, il beneficio non sarà risentito nè dall'una nè dall'altra classe. Del resto contiene forse questo articolo qualche cosa di nuovo o di contrario alla leggi attuali? Io debbo render giustizia ad un collega che è oggi qui accanto a me, l'onorevole Curioni, il quale (come ricorderà anche l'onorevole Chimirri) nella precedente discussione con un suo emendamento propose di estendere a tutti indistintamente gli operai il beneficio del gratuito patrocinio davanti ai magistrati, quando avessero prima ricorso alla Giurìa in via di conciliazione. La proposta non fu accolta, ma ebbe già allora gran numero di voti, non ostante la opposizione del Governo. E di ciò si tenne conto.

Inoltre son certo che con questo sistema si faciliteranno grandemente le conciliazioni. Perchè, mentre l'operaio è spinto pure talora nella sua resistenza da uno spirito di animosità contro il suo principale, quando sa che, cercando la conciliazione, può essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, manterrà le sue domande in limiti più equi per meritarsi appunto il favore del gratuito patrocinio.

Consideri poi, onorevole Chimirri, che l'operaio, novantanove volte su cento, ottiene il rilascio facile del certificato di povertà, perchè trova sempre due testimoni, che attestino dinanzi al sindaco della sua povertà, sicchè non è di questo estremo che abitualmente si disputa davanti alle Commissioni in simile caso.

Quanto al *fumus boni juris*, questo è meglio accertato, l'onorevole Chimirri lo ammetterà, dal parere favorevole dello ufficio dei *probiviri,* che non da quello della stessa Commissione del gratuito patrocinio.

Potrà avveniré che, in un caso su mille, vi sia un operaio che abbia dei redditi; ma per l'ipotesi di quel solo caso non dobbiamo negare agli altri il beneficio di avere facilitata la difesa del proprio diritto. In sostanza dunque il vantaggio rimarrà sempre di gran lunga maggiore dell'inconveniente.

Noi facciamo le leggi non per casi particolari, ma per la generalità. Ora, nella generalità dei casi, un operaio che litiga per il suo salario, trovasi in istato di notoria povertà.

Sarebbe dunque nella pratica eccessivo il sottoporre tali questioni alla Commissione del gratuito patrocinio.

Concludendo, io spero che l'onorevole Chimirri, che è uomo pratico, non vorrà insistere nella sua proposta di soppressione di questa parte dell'articolo.

Presidente. Metto dunque prima a partito i due primi commi di questo articolo 10, che sono i seguenti:

« Nessuna delle controversie indicate nell'articolo 8 può essere portata innanzi alla Giurìa, o, se ecceda la competenza di questa, innanzi ai magistrati ordinari, senza previo sperimento di conciliazione innanzi all'ufficio di conciliazione.

« Della conciliazione non riescita sarà, a richiesta della parte interessata, fatto risultare con processo verbale, esprimente anche il parere dell'ufficio, analogamente a quanto è prescritto dall'articolo 402 del Codice di procedura civile. »

(*Sono approvati*).

Ora viene l'ultimo comma, che è il seguente:

« L'operaio che avrà, da parte sua, aderito alla proposta conciliativa, è ammesso di diritto al gratuito patrocinio per far valere giudiziariamente le domande, sulle quali abbia riportato parere favorevole. »

Di quest'ultimo capoverso l'onorevole Chimirri propone la soppressione, che equivale a votar contro.

Lo pongo a partito.

(*Dopo prova e controprova è approvato*).

Metto ora a partito l'articolo 10 nel suo complesso.

(*È approvato*).

« Art. 11. Le decisioni date dalla Giurìa ai termini dell'articolo 9 non sono soggette ad appello, che per motivi d'incompetenza o per eccesso di potere; nei quali casi la cognizione dell'appello spetta, secondo il valore della controversia, al pretore o al tribunale rispettivamente, secondo i casi, competenti per territorio.

« L'appello deve essere proposto entro giorni dieci dalla notifica della sentenza della Giurìa, se viene adito il pretore, e entro giorni quindici dalla notifica, se viene adito il tribunale.

« Il ricorso in Cassazione è esente dal deposito, e deve essere interposto, con o senza intervento d'avvocato, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, se è contro sentenza di pretore, e entro quaranta dalla notificazione, se è contro sentenza di tribunale. »

(*È approvato*).

« Art. 12. Per le controversie, che, ai sensi dell'articolo 9, eccedono la competenza della Giurìa, questa potrà, per volontà delle parti, essere adìta in qualità di Collegio arbitrale. »

(*È approvato*).

« Art. 13. Ogni Collegio ha l'obbligo di dare il proprio parere sulle questioni, che il Governo potrà sottoporre al suo esame. »

(*È approvato*).

Della elezione dei « probi-viri » — « Art. 14. Per la elezione dei *probi-viri* si formano due liste di elettori, in una delle quali sono iscritti gl'industriali, nell'altra i capi operai e gli operai delle industrie, per le quali il Collegio è istituito.

« Sono iscritti nella lista degl' industriali anche i direttori e gli amministratori di fabbriche o imprese industriali, che diano abitualmente lavoro a non meno di cinquanta operai.

« Le liste elettorali sono compilate a cura della Giunta comunale. Se più sono i Comuni compresi nella circoscrizione del Collegio, ciascuna Giunta compila la rispettiva lista.

« La revisione delle liste si fa ogni anno nel mese di marzo, secondo le norme stabilite dal regolamento. »

(*È approvato*).

« Art. 15. Nelle liste, tanto degl' industriali, quanto degli operai, sono comprese le donne.

« Per i minorenni proprietari d'industrie, che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 9 del Codice di commercio, vengono iscritti come elettori in loro vece coloro che li rappresentano nell'esercizio delle industrie stesse; per le Società anonime sono iscritti gli amministratori; per le Società in nome collettivo e per quelle in accomandita i soci responsabili; e per i Corpi morali, rispetto agli stabilimenti industriali tenuti per loro conto, gli amministratori e i direttori degli stabilimenti stessi, qualunque sia il numero degli operai che a questi appartengano.

« Gli operai non possono essere inscritti nelle liste elettorali, se non esercitino l'arte da un anno e non risiedano nella circoscrizione del Collegio da sei mesi. »

Su quest'articolo è iscritto per parlare l'onorevole Pugliese.

Pugliese. Rinunzio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Socci.

Socci. Come l'onorevole mio amico Pugliese, rinunzio a parlare, perchè ho veduto che all'articolo 18 la Commissione ha soppresso quel periodo, che esclude le donne dall'eleggibilità; cosicchè si ritiene ora che le donne siano eleggibili come tutti gli altri elettori.

Io constato con piacere questo fatto; e, poichè il Ministero accetta la proposta della Commissione...

Daneo, *relatore.* In questa parte non siamo ancora d'accordo col Ministero.

Socci. Dunque il Ministero non accetta questa proposta?

Lacava, *ministro d'agricoltura e commercio.* Di questa questione tratteremo all'articolo 19.

Socci. Sta bene; allora mi riservo a parlare sull'articolo 19.

Presidente. Metto a partito l'articolo 15.

(*È approvato*).

« Art. 16. Le persone designate nei precedenti articoli sono elettori quando:

a) abbiano compiuto il 21° anno di età;

b) siano cittadini dello Stato e godano dei diritti civili nel Regno.

« Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini di altre Pro-

vincie italiane, quand'anche manchino della naturalità. »

(*È approvato*).

« Art. 17. Non sono elettori nè eleggibili:

a) gli interdetti e gli inabilitati;

b) i condannati per oziosità, vagabondaggio o mendicità, finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione;

c) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale. Tale incapacità cessa quando siano cessati gli effetti della ammonizione e della vigilanza;

d) i condannati per reati di associazione per delinquere, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abusi di fiducia e frodi di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per l'eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonchè per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a termini di legge;

e) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degl' Istituti di pubblica beneficenza o delle Congregazioni di carità;

f) i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento. »

Su questo articolo è iscritto per parlare l'onorevole Guelpa.

(*Non è presente*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mecacci.

Mecacci. La materia dell'incapacità giuridica dei condannati, già per sè stessa assai difficile, nella molteplicità delle leggi è regolata in modo confuso e difettoso.

Qualche difetto mi pare di riscontrare anche in questo articolo 17, relativamente alla incapacità dei condannati per oziosità e vagabondaggio, e relativamente alla riabilitazione. Permettetemi quindi alcune brevi considerazioni.

La materia della riabilitazione è regolata oggi dal solo articolo 100 del Codice penale, poichè l'articolo 31 delle disposizioni per l'attuazione del Codice stesso soppresse gli articoli 834 e 847 del Codice di procedura penale.

Ma alla riabilitazione non si fa luogo, se non nei casi di interdizione perpetua dai pubblici uffici, o di altra incapacità perpetua.

Vi sono poi tante leggi speciali, le quali alla loro volta stabiliscono la esclusione temporanea e talora anche la incapacità assoluta da determinati uffici. Queste leggi speciali non guardano troppo per il sottile alla specie del reato; e così avviene che si moltiplicano i casi di riabilitazione, contrariamente alla natura, alle condizioni ed allo scopo dell'istituto della riabilitazione.

Veggasi infatti quest'articolo 17:

« Non sono elettori nè eleggibili:

a) gli interdetti e gli inabilitati;

b) i condannati per oziosità, vagabondaggio o mendicità, finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione. »

Ma avete voi considerato che specie di condanne sono queste, di cui qui si parla?

Per l'articolo 453 del Codice penale la mendicità non è che una mera contravvenzione, la quale porta alla pena massima di cinque giorni d'arresti. La oziosità e il vagabondaggio costituiscono un'altra contravvenzione, prevista dagli articoli 94 e 97 della legge di pubblica sicurezza, che può dar luogo all'ammonizione ed all'arresto.

Ora io domando: è giusto, è logico, è proporzionato che una semplice contravvenzione, punibile soltanto con qualche giorno di arresto, importi la incapacità all'ufficio dei *probi-viri?* E questo mentre razionalmente la riabilitazione non dovrebbe aver luogo, se non per le condanne che importano una incapacità o una interdizione perpetua?

Si consideri un poco la procedura della riabilitazione. Bisogna, anzitutto, che passino cinque anni dal giorno dell'espiazione della pena; bisogna poi che l'affare vada per informazioni al Procuratore generale; infine è necessario un decreto che dichiari la riabilitazione. E tutto questo si pretenderebbe in materia di contravvenzione, in casi nei quali la condanna non supera le 24 ore d'arresto!

Mi sembra dunque che questo articolo non sia nè giusto, nè proporzionato, nè logico, e che meriti di essere corretto.

Ma c'è poi un argomento decisivo per cui questa correzione deve essere fatta; ed è che le varie leggi della stessa indole debbono essere coordinate fra di loro: e perciò anche questa legge sui *probi-viri* deve essere coordinata con le altre, ed in ispecie con la legge elettorale politica, la quale stabilisce pure la incapacità degli oziosi, vagabondi e mendici; ma dispone che tale incapacità cessi un anno dopo l'espiazione della pena.

Ora, è ammissibile che dopo un anno dalla

espiazione della pena, colui, che è divenuto eleggibile a deputato, non possa essere eleggibile a *probo-viro?*

Per questi motivi credo debba essere accolto il mio emendamento, secondo il quale la incapacità del condannato per oziosità, mendicità o vagabondaggio, cessa un anno dopo espiata la pena.

Questa proposta mi sembra così giusta e logica, che spero sarà accolta, tanto dalla Commissione quanto dall'onorevole ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini.

Lucchini. L'articolo 17 della Commissione è uno di quelli che occorrono frequentemente nelle leggi speciali e che rendono più manifesta l'opportunità di quella saggia proposta alla quale alludeva l'onorevole guardasigilli. Egli infatti ha accennato alla necessità di una Commissione ordinatrice tecnica delle nuove leggi, che si vanno man mano sanzionando, per coordinare le leggi speciali fra loro e con le leggi generali, e tanto più coi Codici; nel caso presente si tratterebbe di collegare una legge speciale col Codice penale.

Nel progetto dell'onorevole Chimirri sui *probi-viri*, in luogo di questo articolo 17, ci stava un richiamo puro e semplice all'analogo articolo 30 della legge comunale e provinciale. La Commissione della Camera che studiò quel progetto, molto opportunamente vi sostituì le disposizioni contenute in quell'articolo. Ma ebbe il torto di riprodurlo testualmente; poichè la legge comunale e provinciale, che a sua volta riproduceva le disposizioni della legge elettorale politica del 1882, era precedente alla promulgazione del nuovo Codice penale. Disgraziatamente quelle disposizioni sono rimaste immutate negli schemi successivi; e quindi non è a maravigliarsi che ci sia qualche dissonanza fra le disposizioni comprese nell'articolo 17 della legge presente e quelle del Codice penale, cui si riferiscono e connettono. Questa è la ragione, che mi muove a dire poche parole sull'argomento.

Ma, poichè ho facoltà di parlare, comincio con l'esprimere il mio pensiero in ordine alla proposta fatta dall'onorevole Mecacci, il quale, riportandosi alla legge elettorale politica, vorrebbe stabilito il termine di un anno per la durata della incapacità fissata nella lettera *b*) ad essere eleggibile od elettore.

Io gli faccio notare che la più recente legge comunale e provinciale, quella da cui prende le mosse questa disposizione dell'articolo 17, su questo punto si allontana dalla precedente legge elettorale politica; e appunto si allontana per questa ragione, perchè la legge di pubblica sicurezza, cui si riferivano principalmente le ipotesi fatte dall'onorevole Mecacci, è stata modificata successivamente alla legge elettorale politica e precedentemente alla legge comunale e provinciale. Ed è stata modificata in un senso liberale, (comunque non tanto quanto io avrei desiderato), di maniera che il legislatore ha creduto opportuno di essere più severo verso le persone colpite dai provvedimenti indicati, perchè la legge ha istituito maggiori garanzie nell'applicazione di questi provvedimenti.

Nondimeno, anche accettando, nella sostanza, l'emendamento dell'onorevole Mecacci, conviene notare, nella forma, che gli oziosi, i vagabondi e i mendicanti non sono colpiti unicamente da una penalità, che viene loro applicata per le prime due categorie (in caso di trasgressione alla ammonizione), ma sono soggetti anche ad altri provvedimenti, cominciando dalla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, e terminando col domicilio coatto, che non è nel novero sia delle pene ordinarie, sia delle pene complementari o supplettive.

Ad ogni modo io non mi opporrei all'emendamento dell'onorevole Mecacci se esso venisse modificato in maniera da coonestarlo colla legislazione vigente in materia.

Però le mie osservazioni si riferiscono piuttosto alla lettera *D* dell'articolo 17 del disegno di legge. Se si potesse discutere *ex integro* il disegno di legge, ed esso non si trovasse al punto in cui si trova, e il modificarlo ampiamente non ne ritardasse troppo la sanzione, sì da renderla quasi impossibile, io crederei che si dovrebbe scegliere un mezzo migliore per stabilire le incapacità dell'articolo 17; distinguendosi le incapacità che si riferiscono agli elettori dalle incapacità che colpiscono gli eleggibili, e che dovrebbero rispondere a condizioni ed esigenze alquanto diverse. Ma non mi fermo su questo riguardo, e procedo innanzi.

Nella lettera *D*, adunque, ci sono delle nomenclature, che non corrono più colla nuova legislazione. Per esempio, la *ricettazione dolosa di oggetti furtivi* stava bene col Codice sardo, ma nel nuovo Codice la ricettazione venne precisata e generalizzata in modo da non aver

più bisogno del predicato *dolosa*, nè della limitazione agli *oggetti furtivi*. Gli *abusi di fiducia* rispondono pure ad una nomenclatura, che non ha più riscontro nel Codice penale vigente. In luogo di *Eccitamento* si dovrebbe dire *Incitamento all'odio*, ecc. I *reati* (o meglio *delitti*) *contro il buon costume* che avevano una classificazione speciale nel Codice sardo, non l'hanno più nel Codice nuovo, e sono congiunti coi reati *contro l'ordine delle famiglie*.

Sonvi poi delle lacune abbastanza notevoli da colmare. Vi è preveduta la condanna per furto, e non quella per più gravi delitti analoghi, come la rapina, l'estorsione, il ricatto e altri delitti commessi per avidità di lucro, quali la corruzione, il peculato, ecc. ecc., e sono omessi l'omicidio e la lesione personale commessi a scopo di lucro, che mi sembra dovrebbero pur esser preveduti.

Così, le specie di falso (e non si dovrebbe dire *falso*, ma *falsità*) son troppo ristrette. Sono omesse delle figure caratteristiche di reato, che dovrebbero essere, mi sembra, qui prevedute; cioè i delitti contro la libertà del lavoro, che è precisamente materia molto analoga a quella che noi trattiamo; delitti che erano preveduti nell'antico progetto Depretis del 1883.

Così ancora, dove si prevedono la falsa testimonianza e la calunnia, si dovrebbero anche prevedere altre forme analoghe, quali sono la simulazione di reato e altre falsità in giudizio, lo spergiuro, ecc.

Senza voler proporre un emendamento, che ora non mi sarebbe permesso, ma per sintetizzare il mio pensiero, dirò, come, presso a poco, io formulerei questa lettera *d*. Direi cioè: « i condannati per associazione per delinquere o per incitamento all'odio fra le varie classi sociali, per delitti contro la libertà politica; contro la libertà del lavoro o contro l'inviolabilità del segreto professionale o industriale, per simulazione di reato, calunnia o falsità in giudizio, per delitti contro la fede pubblica o contro il buon costume e l'ordine delle famiglie e per ogni delitto commesso per avidità di lucro. »

Senza presentare adunque emendamenti, io sottopongo le mie osservazioni al Governo e alla Commissione, la quale, se le troverà degne di attenzione, nella sua saviezza le accoglierà nel modo, che crederà più opportuno. Nella stessa lettera *d* dell'articolo 17, infine, io sopprimerei le parole: « salvo i casi di riabilitazione a termini di legge »; come le sopprimerei anche, dove non si accogliesse l'emendamento dell'onorevole Mecacci, alla lettera *b* dello stesso articolo. La legge prevede che riguardo a ogni condanna si possa dare la riabilitazione per incapacità incorsa a termini di legge, come pena o conseguenza di pena. Non c'è, quindi, bisogno che espressamente si richiami questo diritto di riabilitazione, che è già sancito, come disse benissimo l'onorevole Mecacci, nell'articolo 100 del Codice penale. Le superfluità nelle leggi sono sempre pericolose e possono indurre lo studioso a ritenere che, dove è indicata una condizione, si voglia dalla legge sancire qualche cosa di più che là dove questa condizione non si trova. Ricordo, a questo proposito, la legge sui giurati, la quale negli articoli 5 e 6, modificati dal decreto 1° dicembre 1889, dove appunto sono sancite le incapacità, indegnità, ecc. ad esser giurati, non si trova questa clausola, che è perfettamente superflua e perciò pericolosa.

E con questo ho finito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mecacci.

Mecacci. Risponderò una parola sola all'onorevole Lucchini.

Egli, per dimostrare la sua tesi, ha fatto ricorso alla legge comunale e provinciale, la quale richiede espressamente la riabilitazione, anche in seguito a condanna per mendicità, oziosità e vagabondaggio.

L'onorevole Lucchini ha deplorato che le leggi non siano coordinate fra di loro. Io l'ho deplorato quanto lui; ma, se le leggi fossero coordinate, sia certo l'onorevole Lucchini che non si sarebbe venuti a quella disposizione della legge comunale e provinciale, ma si sarebbe ripetuta la disposizione della legge elettorale politica.

Del resto, se l'onorevole Lucchini, che è esimio professore, ricorre ai principii, alla storia di questo istituto della riabilitazione, converrà con me in tutto quello che ho detto. In sostanza si tratta qui di estendere la riabilitazione al di là di tutti i confini possibili e immaginabili.

La riabilitazione, la *restitutio in integrum*, in diritto romano, si dava soltanto quando taluno era privato della personalità giuridica, cioè della *libertas*, della *civitas*, o della *fa-*

milia; in seguito venne estesa a tutte le condanne infamanti portanti interdizioni o incapacità perpetue, e ora si vorrebbe estenderla a tante altre condanne temporanee, che tali interdizioni o incapacità davvero non meritano.

Infatti, se per ogni minima condanna, anche a 24 ore di arresti, si richiede la lunga procedura della riabilitazione, io domando dove si andrà a finire!

Dunque, se non per ragioni di coordinazione della legge, se non per ragioni di logica pura e semplice, almeno in omaggio al principio tradizionale e scientifico, in omaggio alla natura e allo scopo dell'istituto della riabilitazione,domando che non si parli di essa per casi come quelli dei quali ora discutiamo.

Se l'onorevole presidente e la Camera me lo permettono, dirò ancora una parola sul mio emendamento alla lettera *d*.

In questo comma *d* trovo le parole: *Salvi i casi di riabilitazione a termini di legge.* Ora, io non so se si tratta di una semplice scorrettezza di frase, ovvero di un concetto errato; ma è certo che la riabilitazione, secondo il Codice penale, non si dà se non per le condanne che portano interdizione perpetua dai pubblici uffici o altra incapacità perpetua. Ma dire: *Salvo i casi di riabilitazione a termini di legge*, farebbe supporre che vi siano dei casi contemplati in questo comma, i quali richiedono, e altri che non richiedono la riabilitazione.

Ora la riabilitazione si richiede, non in forza del Codice penale, ma in forza delle precise disposizioni di questa legge; quindi mi parrebbe più opportuno dire semplicemente: « *Salva la riabilitazione.* » Ma, poichè anche questa frase non mi pare strettamente corretta, perciò ripeterei addirittura l'espressione che si trova nella lettera *b*, e direi: « *finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione.* »

È questione di dicitura, ma la correzione è necessaria; perchè altrimenti si darebbe luogo a gravi dubbi ed a non lievi quistioni per coloro che dovranno interpretare ed applicare la legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini.

Lucchini. Dirò due parole sole per replicare all'onorevole Mecacci, al quale non ho contradetto le osservazioni da lui fatte nel senso più liberale, e che appunto per questo io sarei disposto in massima ad accogliere. Ma l'onorevole Mecacci, nei suoi riferimenti alla legge elettorale politica e alla legge comunale e provinciale, ha scambiato la lettera *b* con la lettera *c* dell'articolo 17.

Il suo emendamento è proposto alla lettera *b*, e si riferisce quindi ai condannati per oziosità, vagabondaggio o mendicità. Per questa parte nella legge elettorale politica è stabilito (articolo 87) che « tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena »; appunto quella dicitura, che io ho testè accennata. La legge comunale e provinciale, invece, all'articolo 30 stabilisce il limite di un anno, non per gli oziosi, vagabondi e mendicanti, ma per gli ammoniti e per i sottoposti a vigilanza speciale.

Mecacci. Ma questa è un'altra questione.

Lucchini. Dunque la limitazione dell'anno, secondo la legge comunale e provinciale, non è per gli oziosi, vagabondi e mendicanti, ma per gli ammoniti ed i sorvegliati speciali; i quali ammoniti e sorvegliati possono esser tali, non solo per oziosità, vagabondaggio o mendicità, ma anche per altre cause. Ora gli ammoniti cadono sotto il disposto della lettera *e* (articolo 30 della legge comunale e provinciale) e non sotto quella sanzione a cui si riferisce l'emendamento dell'onorevole Mecacci.

Presidente. Desidera parlare, onorevole ministro?

Bonacci, *ministro di grazia e giustizia.* Farò brevi osservazioni a sostegno della conclusione alla quale intendo venire.

L'onorevole Mecacci ha scritto un libro sulla capacità giuridica dei condannati, e ce ne ha dato un saggio nelle osservazioni fatte testè, e delle quali dobbiamo ringraziarlo.

Egli trova eccessiva, irrazionale, e poco conforme al rimanente della legislazione, la disposizione dell'articolo 17, specialmente alla lettera *b*, là dove si parla di condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità, i quali non sono nè elettori, nè eleggibili all'ufficio di *probo-viro*, finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione.

Ma già l'onorevole Lucchini ha osservato come questa disposizione abbia un precedente importantissimo nella nostra legislazione.

Io debbo inoltre osservare che si può ben criticare il sistema seguito in questa legge, di non distinguere, cioè, la qualità di elettore dalla qualità di eleggibile in ordine alle cause d'incapacità; ma, una volta accettato il si-

stema, l'eccesso, che l'onorevole Mecacci deplora in questa disposizione, non mi pare che esista.

Qui si tratta di un ufficio che non può essere convenientemente esercitato se non da chi ispira la massima fiducia; e quindi non pare eccessivo che coloro, i quali hanno avuto la sventura di essere condannati per oziosità o vagabondaggio o mendicità, analogamente a quanto è stabilito in un'altra delle più importanti leggi dello Stato, non siano nè elettori, nè eleggibili, se non quando abbiano ottenuto la riabilitazione.

Nè regge l'obiezione che fa l'onorevole Mecacci invocando la legge elettorale politica. La risposta è facile, perchè questa speciale disposizione è ordinata a garantire la libertà elettorale del popolo, il quale nella sua sovranità, può ritenere che colui il quale che era stato condannato per oziosità o vagabondaggio od altro, è degno di sedere nella Assemblea legislativa; e in questo caso è il popolo che dà all'eletto la riabilitazione.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole Lucchini, io posso ammettere che la enumerazione dei reati non è completa. Gli faccio però notare che noi avemmo in animo di facilitare l'attuazione della legge, perchè questa formola era già stata approvata dalla Camera e dal Senato.

Tuttavia, siccome si tratta di cosa molto importante e delicata, io credo che si potrebbe sospendere la deliberazione sull'articolo, che stiamo discutendo, per riformarlo in meglio, facendo tesoro delle osservazioni dell'onorevole Lucchini, sebbene egli non abbia fatto una proposta formale.

Credo che questa proposta sarà accettata dalla Commissione.

Daneo, *relatore*. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Daneo, *relatore*. La Commissione si associa alla proposta sospensiva fatta dall'onorevole guardasigilli. Le osservazioni dell'onorevole Lucchini circa la formula dell'articolo 17, comma *d*, hanno molta base di vero; sarà bene perciò che la Commissione, in concorso col proponente, col guardasigilli e col ministro di agricoltura e commercio, riprenda in esame l'articolo stesso, e veda come si possa migliorarne la dizione.

Per quanto riguarda la proposta relativa al comma *b*, la Commissione non crede accettabile la proposta dell'onorevole Mecacci. Qui non si tratta della rappresentanza politica il cui esercizio si ispira anche ad altri criteri o della rappresentanza comunale e provinciale, si tratta di giudicare; ed il giudice, davanti al pubblico, davanti alle parti litiganti, deve essere persona assolutamente incensurabile ed incensurata, anche per atti che non siano propriamente infamanti, ma imprimano al giudicante un carattere di minore dignità, o di passione.

Così essendo, salvo che non intervenga la solennità, sia pur difficile, della riabilitazione, non crediamo che possa esser chiamato a sedere in questo tribunale, come non potrebbe esser chiamato a sedere in un tribunale ordinario, colui che sia incorso nelle incompatibilità (le chiamerò semplicemente con questo nome) enumerate in questo articolo: l'ozioso, il vagabondo, il mendicante.

Francamente, non potrei ammettere che una delle parti litiganti potesse dire del suo giudice, senza oltraggio: mi ha giudicato un ozioso, un vagabondo, un mendicante.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colajanni Napoleone.

Colajanni Napoleone. Parlo, perchè su questo articolo 17 è stato presentato un emendamento dall'onorevole Guelpa...

Presidente. Ella dunque, riprende l'emendamento dell'onorevole Guelpa, che è anche sottoscritto da Lei?

Colajanni Napoleone. Sissignore. Essendo assente l'onorevole amico Guelpa, forse perchè venne constatato il suo ministerialismo, (*Si ride*) sento il bisogno di dire alcune parole in vece sua.

Le modificazioni, che proponiamo, sono abbastanza opportune, e credo che la Camera vorrà far loro buon viso.

Con questo emendamento si propone che alla lettera *c* dell'articolo 17, invece di dire: « a norma di legge » si dica: « per reato comune »; che alla lettera *d* si dica: « i condannati per reato comune di associazione per delinquere »; che alla lettera *e*, dopo: « istituti di pubblica beneficenza » si aggiunga: « eccetto per le distribuzioni gratuite dei medecinali o di assistenza medica gratuita. »

L'importanza, principalmente delle prime modificazioni, è evidente; in quanto che, altrimenti, verremmo a dichiarare ineleggibili anche individui, che non hanno veramente nulla di malvagio, e che perciò devono go-

dere interi i loro diritti, al pari di tutti gli altri cittadini.

Pregherei quindi la Commissione ed il Ministero di voler accettare questo emendamento.

Presidente. Dunque, secondo la proposta del Ministero, accettata dalla Commissione, questo articolo rimane sospeso, affinchè la Commissione, secondo le osservazioni fatte e gli emendamenti proposti dai diversi oratori, ne prepari una nuova dizione, e ne riferisca alla Camera nella seduta di domani.

Mecacci. Chiedo di parlare.

Presidente. Ma Ella ha già parlato due volte, e secondo il regolamento non si può parlare che una volta sola.

Mecacci. Ho parlato due volte, ma soltanto sul primo emendamento; sul secondo non ho parlato affatto.

Presidente. Allora parli.

Mecacci. L'onorevole relatore ha risposto alle mie osservazioni sulla lettera *b*, ma non a quelle sulla lettera *d*.

Perciò gli domando se, tra le varie modificazioni, che la Commissione si riserva di studiare, sarà compreso anche il mio emendamento alla lettera *d*.

Daneo, *relatore*. Senza dubbio.

Mecacci. Allora, sotto questo punto di vista, mi dichiaro sodisfatto.

Mi si permetta però ancora una parola.

Non si deve credere che io non abbia a cuore il decoro di questa magistratura. Ma una garanzia l'abbiamo già nell'articolo 15, ove è stabilito che gli operai non possono essere inscritti nelle liste elettorali, se non esercitino l'arte da un anno e non risiedano nella circoscrizione del Collegio da sei mesi. D'altronde il mio emendamento mantiene l'incapacità fino a che non sia trascorso un anno dall'espiazione della pena. Mi pare quindi che di garanzie ve ne siano a sufficienza.

Finirò domandando agli onorevoli colleghi, che mi hanno risposto, se credono sul serio che sia più importante l'ufficio di *probo-viro* che quello di deputato al Parlamento; e se pare loro ragionevole che chi può sedere su questi scanni, in forza della legge elettorale politica, non possa sedere anche in un ufficio di *probi-viri!*

Presidente. Viene ora l'articolo 18.

Daneo, *relatore*. Onorevole presidente, poichè l'articolo 18 darà luogo probabilmente ad una larga discussione intorno alla eleggibilità delle donne, mi parrebbe opportuno di rimandare a domani il seguito della discussione di questo disegno di legge. *(Sì! sì!)*

Presidente. Sta bene. Tanto più che per domani non v'è grande materia di discussione.

Dunque il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Interrogazioni e interpellanze.

Presidente. Comunico ora alla Camera le seguenti domande di interrogazione:

« Il sottoscritto chiede di muovere la seguente interrogazione all'onorevole ministro dei lavori pubblici: se non crede necessaria l'applicazione dell'apparecchio di allarme ai treni, che percorrono la rete Sicula, allo scopo di evitare assassinii e sorprese, che commuovono la coscienza pubblica.

« G. De Felice-Giuffrida. »

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro della guerra sulla concessione di soldati e cavalli dell'esercito per servizio dei carri della Società del carnevale di Roma.

« Costa. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra se intende abolire il cattivo uso invalso di far servire i nostri soldati da comparse negli spettacoli carnevaleschi.

« Socci. »

« Il sottoscritto chiede interrogare il ministro guargasigilli: 1° sul ritardo per la nomina del Conciliatore in parecchi Comuni; 2° se intende valersi della disposizione dell'articolo 11 della legge 30 marzo 1890 relativo alla Presidenza delle Corti d'Assise.

« De Gaglia. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare gli onorevoli ministri degli esteri e della marina circa le disposizioni prese dal Governo in occasione della sventura, che colpiva la popolazione di Zante.

« Bettòlo, Tortarolo. »

Queste interrogazioni seguiranno il corso regolamentare.

Comunico inoltre la seguente domanda di interpellanza:

« Rivolgo interpellanza all'onorevole mi-

nistro dell'interno, intorno alla soppressione della caserma dei Reali Carabinieri in Alberobello.

« Pugliese. »

Prego gli onorevoli ministri, che sono presenti, di comunicare questa domanda di interpellanza all'onorevole ministro dell'interno, affinchè dichiari se e quando intenda rispondere.

La seduta termina alle 5.10.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1. Interrogazioni.

2. Seguito della discussione del disegno di legge sulla istituzione dei Collegi di *probiviri.* (84)

Discussione dei disegni di legge:

3. Proroga del termine fissato dall'articolo 6 della legge 21 febbraio 1892, n. 57 per l'alienazione del bosco demaniale di Montello. (121)

4. Modificazioni degli articoli 2 e 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825, (serie 3ª) circa la ripartizione degli affari fra le due sezioni penali della Corte di cassazione di Roma. (99)

5. Convalidazione del Regio Decreto 15 novembre 1892, n. 677, col quale fu disposto che il concorso che il Fondo per il culto deve versare al Tesoro ai termini della legge 30 30 giugno 1892, n. 317, sia elevato a lire 3,500,000 a cominciare dall'esercizio 1893-1894. (21)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1893. — Tip. della Camera dei Deputati.